



Comunicato Ufficiale n. 78 del 25/06/2019

Stagione Sportiva 2018/2019

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	3175
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	3175
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	3175
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	3175
3.2. SEGRETERIA	3175
3.2.1. GRADUATORIE DI MERITO	3175
3.2.2. GRADUATORIE CAMPIONATO DILETTANTI GIOVANILE "JUNIORES"	3178
3.2.3. GRADUATORIE CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE	3181
3.2.4. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO	3187
3.2.5. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO	3188
3.2.6. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019	3189
CALCIO FEMMINILE	3191
CALCIO A 5	3191
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	3192
5. RISULTATI	3193
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	3194
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO	3194
DECISIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA	3195
DECISIONI CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE C.R. TOSCANA	3204
7. ERRATA CORRIGE	3207
8. ALLEGATI	3207
9. CALENDARIO GARE	3207

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze 05565211 website: toscana.lnd.it e-mail: crt.toscana@lnd.it pec: crtoscana@pec-legal.it

Segretario	tel.0556521416		Calcio a 5	tel.0556521431	
Segreteria	tel.0556521400 - 401 - 410	fax 0557472707	Calcio Femminile	tel.0556521432	
Amministrazione	tel.0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Segreteria S.G.S.	tel.0556521444	fax 0556540787
Tesseramento	tel.0556521418 - 419 - 420	fax 0557472708	Agonistica S.G.S.	tel.0556521415	fax 0557472707
Impianti sportivi	tel.0556521421 - 423		Giudice sportivo	tel.0556521417	fax 0557472709
Tesseramento tecnici	tel.0556521411		Tribunale Federale e Corte appello sportiva territoriale		fax 0557472710

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

- cu n.151/A FIGC - avvio procedimento preordinato all'eventuale adozione provvedimento decadenza affiliazione
- cu n.152/A FIGC - modifica art 96 NOIF

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

- Circolare n.56 - IUS SOLI SPORTIVO
- Circolare n.57 - Variazioni di attività ex art. 118 NOIF

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. GRADUATORIE DI MERITO

In applicazione di quanto stabilito sul C.U. n. 36 del 06/12/2018 relativamente a Promozioni e Retrocessioni – Modalità di completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2019/2020, si pubblicano le seguenti graduatorie di merito:

DAL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Squadra perdente la finale per la promozione al Campionato di Eccellenza

- A.S.D.LAMPO 1919

DAL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

- Squadre vincenti la finale dei play-off

Società	Camp.	Coppe	Discipl.	AnzFed	Att.Fed	Att Par.	Giovan	Totale
S.QUIRICO	52	0	35		12		2	101
SALINE	50	6	25		8		0	89
SERRICCILO	50	8	10		16		2	86

DAL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI PRIMA

- Squadre vincenti lo spareggio finale tra le vincenti dei play-off

Società	Camp.	Coppe	Discipl.	AnzFed	Att.Fed	Att Par.	Giovan	Totale
FC MERIDIEN LARCIANO	54	19	25		10	0	7	115
MOLAZZANA	52	8	25	22/7/80	18	0	0	103
INDOMITA QUARATA	58	0	35	03/7/06	8	0	2	103
PONTE D ARBIA	48	8	30		12	0	0	98
COMEANA BISENZIO	34	2	30		16	5	0	87
TIRRENIA	40	10	20		8	0	2	80

- Squadre perdenti gli spareggi fra le vincenti dei play-off

Società	Camp.	Coppe	Discipl.	AnzFed	Att.Fed	Att Par.	Giovan	Totale
SAN MINIATO	46	6	40		14	14	7	127
PIEVE AL TOPPO 06	49	8	35		12	0	5	109
ISOLOTTO	39	2	25		18	0	9	93
CASTELNUOVO V.di C.	34	26	30		0	0	0	90
CORSANICO	37	2	20		14	0	0	73
F.C. CUBINO	51	4	10		0	0	0	65

TERZA CATEGORIA

Squadre perdenti lo spareggio per l'acquisizione del titolo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore e contemporaneamente perdenti la finale dei play off

- Nessuna

Squadre perdenti la finale dei play off e, contemporaneamente seconde in campionato e seconde classificate nella Fase Regionale di Coppa Provinciale

- Giovani Via Nova B.P.

Squadre perdenti la finale dei play-off e contemporaneamente seconde di campionato

Società	Camp.	Coppe	Discipl.	AnzFed	Att.Fed	Att Par.	Giovan	Totale
San Vitale Candia	41	0	30		16	0	2	89
Montenero	45	0	20		8	0	0	73

Squadre perdenti la finale dei play-off e contemporaneamente vincenti la fase di Coppa Provinciale:

Società	Camp.	Coppe	Discipl.	AnzFed	Att.Fed	Att Par.	Giovan	Totale
Sancat	38	15	30		14	0	9	106
Campagnatico	32	13	20		4	0	0	69

Squadre perdenti la finale dei play-off:

Società	Camp.	Coppe	Discipl.	AnzFed	Att.Fed	Att Par.	Giovan	Totale
San Macario	34	4	20		18	0	0	76
Crespina Calcio	26	0	20		14	0	2	62
A.Castiglione	24	2	20		8	0	0	54
A.Fucecchio	24	0	15		8	5	0	52
Sagginale	32	0	10		8	0	0	50
A.Piancastagnaio	36	4	0		0	0	0	40

Squadre classificate a fine calendario al 12° posto ex-aequo, perdenti di spareggio nell'ambito del girone e retrocesse dal campionato di 2^ categoria per effetto dei play out

- Nessuna

Squadre retrocesse dal campionato di Seconda Categoria per effetto dei play-out classificate a fine calendario al 12° e 13° posto di girone

- Cambiano United A.S.D.

Squadre classificate a fine calendario al secondo posto della graduatoria di girone:

- Colonnata 1965

Squadre seconde classificate nella fase regionale di Coppa Provinciale

- Il Romito

Squadre vincitrici la Coppa provinciale partecipanti alla selezione interprovinciale e alla fase regionale:

Società	Camp.	Coppe	Discipl.	AnzFed	Att.Fed	Att Par.	Giovan	Totale
Orlando Calcio	2	15	40		14	0	8	79
Barbarasco	26	11	20		16	0	0	73
Palazzo del Pero	0	13	15		12	0	0	60
La Briglia Misericordia	5	15	35		4	0	0	59
G.S. Buonconvento	0	13	10		2	0	0	25

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per scritto e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 28 giugno 2019.

3.2.2. GRADUATORIE CAMPIONATO DILETTANTI GIOVANILE “JUNIORES”

In considerazione di quanto stabilito nel Regolamento del Campionato Regionale Juniores Stagione Sportiva 2018/2019 pubblicato sul C.U. n.36 del 06/12/2018, si riportano di seguito le graduatorie per il completamento organico per il Campionato Regionale Juniores:

Graduatoria delle squadre seconde classificate dei tre gironi regionali ordinate in base al miglior piazzamento di Coppa Disciplina per il completamento organico del Girone di merito:

Prov.	Gir./N°	Gare	Società	Punti	c.c.
RJ	D	30	MONTELUPO A.S.D. U.S.C.	16,50	16,50
RJ	C	30	OLMOPONTE AREZZO G.S.	21,70	21,70
RJ	B	30	LANCIOTTO CAMPI V.S.D. A.S.D.	28,65	28,65

GRADUATORIE

Squadre vincitrici di girone del Campionato Provinciale Juniores, anche se girone misto (stagione sportiva 2018/2019) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.) vincitrici del proprio girone ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo c.c.) fino alla concorrenza dei posti disponibili;

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punti	c.c.
SI	A/18	34	S.QUIRICO G.S.D.	16,45	14,53
LU	A/16	30	CASTELNUOVO GARFAGNANA SCSD ASD	16,50	16,50
MS	A/15	27	PDC STIAVA A.S.D.	15,40	17,13
FI	A/17	32	AUDAX RUFINA S.P.D.	19,45	18,25
LI	A/15	28	FRATRES PERIGNANO A.S.D. G.S.	17,10	18,34
PO	A/16	30	COIANO SANTA LUCIA A.S.D. A.C.	18,35	18,35
AR	A/18	34	ORANGE DON BOSCO A.S.D.	24,25	21,42
FI	B/17	32	ATLETICO CASTELLO A.S.D.	27,30	25,62
GR	A/15	28	SCARLINO CALCIO A.S.D.	24,25	26,01
PI	A/16	30	STELLA ROSSA POL.D.	31,00	31,00
FI	C/17	32	FIRENZE OVEST A.S.D. POL.	44,60	41,85
PT	A/16	30	INTERCOMUNALE MONSUMMANO A.S.D.	43,00	43,00

Con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio Disciplina classificate a fine calendario, al 1° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Provinciale Juniores (stagione sportiva 2018/2019) e perdenti lo spareggio nell'ambito del girone;

Prov.	Gir./N°	Gare	SOCIETÀ	Punti	c.c.
FI	C/17	32	CENTRO STORICO LEBOWSKI U.S.D.	10,45	9,81

Con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio disciplina per le seconde classificate dei gironi provinciali Juniores (stagione Sportiva 2018/2019)

Prov.	Gir./N°	Gare	Società	Punteggio	c.c.
SI	A/18	34	MONTALCINO A.S.D.	10,75	9,49
GR	A/15	28	MASSA VALPIANA A.S.D.	16,55	17,75
PT	A/16	30	QUARRATA OLIMPIA A.S.D. A.C.	18,90	18,92
FI	A/17	32	VALDARNO FOOTBALL CLUB A.S.D.	22,45	21,07
LI	A/15	28	ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO ASD	26,50	28,42
AR	A/18	34	CASTIGLIONESE A.S.D. U.S.	33,15	29,28
FI	B/17	32	SIGNA 1914 A.D. S.S.	31,55	29,61
PO	A/16	30	JOLO CALCIO A.S.D.	39,05	39,05
MS	A/15	27	SERRICCILOLO A.S.D.	46,35	51,55
PI	A/16	30	CALCI 2016 A.S.D.	52,10	52,10
LU	A/16	30	PISA OVEST AUORA SPORTING A.S.D.	72,35	72,35

Con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio Disciplina classificate a fine calendario al 12° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Regionale Juniores (stagione sportiva 2018/2019) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;

Prov.	Gir./N°	Gare	Società	Punti	c.c.
RJ	B	30	S.FILIPPO A.S.D.	27,55	27,55

Con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio Disciplina le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Juniores classificate al 13° posto;

Prov.	Gir./N°	Gare	Società	Punteggio	c.c.
RJ	D/16	30	ALBINIA U.S.D.	30,35	30,35
RJ	C/16	30	CASELLINA U.S.D.	62,10	62,10

Vincitrici dei 4 gironi del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2018/2019) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti;

Prov.	Gir./N°	Gare	Società	Punti	c.c.
AR	C/16	30	BIBBIENA A.C.D.	13,90	13,90
AR	A/16	30	S.MICHELE C.VIRTUS C.S.D.	25,20	25,20
AR	D/16	30	FORTE DEI MARMI 2015 A.S.D.	60,20	60,20
AR	B/18	34	SPORTING CECINA 1929 A.C.	86,40	76,31

La squadra vincitrice della finale della Coppa Regionale per la categoria Allievi Regionali, stagione sportiva 2018/2019) purché abbia nella graduatoria del premio disciplina in campionato punteggio inferiore a 100 punti (salvo c.c.) e in quella della fase finale della coppa con punteggio inferiore a 40 punti, in caso contrario o qualora la vincitrice della finale appartenga a Società che ha conseguito titolo per il diritto di iscrizione al Campionato Regionale Juniores per merito sportivo di altra sua squadra, viene ammessa al Campionato Regionale juniores la squadra finalista; ove anche questa non rientri, per aspetto disciplinari o per altri motivi citati nei limiti richiesti;

Prov.	Gir./N°	Gare	Società	Punteggio	c.c.
LU			A.S.D. TAU CALCIO ALTOPASCIO		

- Società che a vario titolo avrebbero acquisito il diritto di inserimento nella graduatoria, ma già in organico ai Campionati Nazionale e/o Regionale Juniores o prof.:

Prov.	Gir./N°	Gare	Società	Punteggio	c.c.

SQUADRE ESCLUSE DALL'ORGANICO

Prov.	Gir./N°	Gare	Società	Punteggio	c.c.
RJ	C/16	30	FORTIS JUVENTUS 1909 A.S.D.	138,45	138,45

Per avere superato i 100 punti di penalità nella Classifica del Premio Disciplina

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per scritto e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 28 giugno 2019.

3.2.3. GRADUATORIE CAMPIONATI SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto stabilito con i “criteri di ammissione ai campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2019/2020” e pubblicati sul C.U. n. 18 del 15/09/2018, in appresso si riportano le Società non in organico aventi diritto di concorrere a partecipare ai suddetti campionati fino ad esaurimento dei posti disponibili:

ALLIEVI REGIONALI

Graduatoria prioritaria:

Vincitrici di girone del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2018/2019) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiori a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) e non già inserite in organico:

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.
LU	A/16	30	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO A.S.D.	13,00	13,00
PO	A/15	26	VIACCIA CALCIO A.S.D.	16,80	19,38
GR	A/14	26	U.S. GROSSETO 1912 SSDARL	17,30	19,96
FI	A/18	32	PONTASSIEVE A.S.D.	28,50	26,72
PI	A/16	30	SAN GIULIANO F.C. A.S.D.	30,40	30,40
LI	A/16	30	ACADEMYAUDACEPORTOFERRAIO A.S.D.	39,20	39,20
SI	A/12	22	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSP	33,20	45,27
PT	A/14	26	OLIMPIA U.S.D.	40,00	46,15
AR	A/14	26	AREZZO FOOTBALL ACADEMY USDSRL	47,60	54,92
FI	B/16	29	ISOLOTTO U.P.D.	65,40	67,66

Le società seconde classificate del Campionato Provinciale Allievi (stagione sportiva 2018/2019) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili:

- **Perdente lo spareggio per il 1° posto**

Prov.	Gir./N°	Gare	PROV.	Punteggio	c.c.
PT	A/14	26	MONTECATINI MURIALDO SRL	20,00	23,08

- **Seconde classificate**

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.
LU	A/16	30	AULLESE 1919 A.S.D.	24,00	24,00
PI	A/16	30	CASCINA A.S.D.	30,70	30,70
FI	B/16	29	BAGNO A RIPOLI A.C.D.	37,50	38,79
FI	A/18	32	AUDAX RUFINA S.P.D.	42,30	39,66
SI	A/12	22	MAZZOLA VALDARBIA A.S.D.	33,90	46,23
PO	A/15	27	VIRTUS COMEANA SSC.D.	48,60	54,00
GR	A/14	26	PAGANICO U.S.D.	48,60	56,08
LI	A/16	30	ARDENZA G.S.D.	95,00	95,00

Graduatoria secondaria:

Società retrocesse dal Campionato Regionale Allievi classificate al 13° posto nei gironi a 16 squadre e quella classificata al 15° posto a 18 squadre (stagione sportiva 2018/2019) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi Superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili;

Prov.	Gir./N°	Gare	Società	Punteggio	c.c.
AR	C/16	30	VALDARNO FOOTBALL CLUB A.S.D.	38,60	38,60
AR	B/18	34	PONSACCO 1920 SSD ARL F.C.	56,80	50,12
AR	D/16	30	MASSESE 1919 S.R.L. U.S.	65,50	65,50

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE di cui al C.U. n. 18 del 15/09/2018 pag. 480

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo "Classifica Disciplina" del Comunicato n. 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

2. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2018/2019 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti delle Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

3. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale della stagione sportiva 2018/2019 per le squadre Giovanissimi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti delle Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

4. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2018/2019 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti delle Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B.

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

SQUADRE PASSATE AD ORGANICO PROFESSIONISTICO

La sottoelencata società passa nell'organico delle Società Professionistiche;

Pianese A.S.D. U.S.

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE di cui al C.U. n. 18 del 15/09/2018 pag 479

1. Mancata partecipazione nella precedente stagione sportiva (2018/2019) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini (escluse le società professionistiche);

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.
AR	A/14	26	ARNO CASTIGLIONI LATERINA A.S.D.	37,80	43,62

Mancata partecipazione alla categoria esordienti

2. Provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiori a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la società;

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

3. Condanna della Società per illecito sportivo;

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

GIOVANISSIMI REGIONALI**Graduatoria prioritaria:**

Vincitrici di girone del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 2018/2019) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiori a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) e non già inserite in organico:

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.
GR	A/15	28	SAURORISPESCIA DILETTANT. A.S.	6,00	6,43
AR	A/16	30	CASENTINO ACADEMY A.S.D.	7,00	7,00
MS	A/15	25	SAN MARCO AVENZA 1926 U.S.D.	7,90	9,48
FI	B/14	26	PONTASSIEVE A.S.D.	11,50	13,27
LU	A/15	28	PISAOVEST AURORA SPORTING A.S.D.	13,20	14,14
PI	A/17	32	PONSACCO 1920 SSD ARL F.C.	16,50	15,47
FI	A/14	26	FIRENZE OVEST A.S.D. POL.	22,20	25,62
PT	A/14	24	POGGIO A CAIANO 1909 C.S.D.	21,10	26,38
FI	C/14	26	MONTESPERTOLI A.S.D.	24,00	27,69
PO	A/13	24	PRATO NORD A.S.D. POL.	25,90	32,38
SI	A/14	26	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	28,70	33,12
LI	A/15	27	ACADEMY LIVORNO CALCIO A.S.D.	50,30	55,89

Le società seconde classificate del Campionato Provinciale Giovanissimi (stagione sportiva 2018/2019) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili:

- Perdenti lo spareggio per il primo posto

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.
PT	A/14	24	ALTA VALDINIEVOLE A.S.D.	6,80	8,50

- **Seconde classificate**

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.
AR	A/16	30	AREZZO FOOTBALL ACADEMY USDSRL	4,80	4,80
PO	A/13	24	FOLGOR CALENZANO A.S.D. POL.	10,00	12,50
LI	A/15	27	SALIVOLI CALCIO A.S.D.	12,60	14,00
GR	A/15	28	U.S. GROSSETO 1912 SSDARL	14,40	15,43
FI	C/14	26	SAN DONATO TAVARNELLE A.S.D.	13,90	16,04
SI	A/14	26	POGGIBONSI S.R.L. U.S.	14,40	16,62
FI	B/14	26	BELMONTE ANTELLA GRASSINA A.S.D.	16,00	18,46
LU	A/15	28	VALLE DI OTTAVO A.S.D.	22,90	24,54

Graduatoria secondaria:

Società retrocesse dal Campionato Regionale Giovanissimi classificate al 13° posto nei gironi a 16 squadre e quella classificata al 14° posto a 17 squadre (stagione sportiva 2018/2019) aventi un punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina non superiore a 100 punti ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina (salvo il coefficiente correttivo per quei gironi Superiori o inferiori a 16 squadre) fino alla concorrenza dei posti disponibili;

Prov.	Gir./N°	Gare	Società	Punteggio	c.c.
GR	D/16	30	MONTECATINIMURIALDO SRL G.S.D.	11,40	11,40
GR	B/17	32	GAVORRANO 1930 S.R.L. U.S.	36,60	34,31
GR	C/16	30	ISOLOTTO U.P.D.	36,80	36,80

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE di cui al C.U. n. 18 del 15/09/2018 pag 480

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo "Classifica Disciplina" del Comunicato n. 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

2. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2018/2019 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti delle Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.
MS	A/15	25	SPORTING MASSAROSA ACADEMY A.S.D.	100,20	120,24

3. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale della stagione sportiva 2018/2019 per le squadre Giovanissimi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti delle Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

4. Superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2018/2019 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti delle Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B.

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

SQUADRE PASSATE AD ORGANICO PROFESSIONISTICO

La sottoelencata società passa nell'organico delle Società Professionistiche;

Pianese A.S.D. U.S.

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE di cui al C.U. n. 18 del 15/09/2018 pag 479

1. Mancata partecipazione nella precedente stagione sportiva (2018/2019) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini (escluse le società professionistiche);

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.
FI	A/14	26	SANDRO VIGNINI VICCHIO A.S.D.	12,40	14,31
PI	A/17	32	ATLETICO CASCINA A.S.D.	23,00	21,56

Mancata partecipazione Categoria Allievi

2. Provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiori a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la società;

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

3. Condanna della Società per illecito sportivo;

Prov.	Gir./N°	Gare	Prov.	Punteggio	c.c.

<i>Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per scritto e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 28 giugno 2019.</i>
--

3.2.4. RICARICA PORTAFOGLI TESSERAMENTO

Si ricorda a tutte le società che per effettuare movimentazioni sul tesseramento calciatori per la stagione 2019/2020 è necessario che al 1 Luglio 2019 il portafoglio della società presenti un saldo positivo. Si ricordano pertanto le modalità di effettuazione della ricarica del portafoglio, già illustrate durante i corsi per segretari:

- 1) Dal portale societario accedere al menù "PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale"
- 2) Scegliere la funzione "Inserimento richiesta ricarica portafoglio"
- 3) Scegliere il tipo di operazione selezionando la voce "Ricarica" e successivamente, come portafoglio di destinazione, il Portafoglio Tesseramenti
- 4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l'opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In caso di bonifico bancario inserire negli appositi spazi i dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla banca dell'avvenuto pagamento.

Si ricorda che i bonifici che pervengono a questo C.R. senza che sia stata inserita sul portale la relativa richiesta di ricarica non possono essere approvati.

Si invitano le società a procedere alla ricarica del portafoglio scegliendo le opzioni di pagamento elettronico (carta di Credito o mav bancario) che non necessitano dell'approvazione di questo C.R. e che accreditano immediatamente il portafoglio società. Si ricorda che, come per la precedente stagione, il portale società sarà inaccessibile gli ultimi giorni di giugno e quindi si invitano le società a provvedere prima della chiusura.

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1

CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

3.2.5. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

NUOVA PIATTAFORMA TESSERAMENTO ON-LINE F.I.G.C.

Si rende noto che la F.I.G.C. ha introdotto una nuova Piattaforma di Tesseramento online che entrerà in esercizio a partire dal prossimo 1° luglio. Si tratta di uno strumento innovativo e agile che, a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, consentirà alla FIGC e alle società di gestire i rispettivi processi di deposito delle pratiche di tesseramento presso l'ufficio centrale federale. A ciascuna società verrà assegnata un'utenza con la quale accedere al sistema ed operare in completa autonomia dedicata attraverso l'invio di codici di accesso (utente e password).

Si riportano di seguito le richieste di tesseramento che dovranno essere istruite attraverso tale piattaforma federale:

- Primo tesseramento stranieri
- Tesseramento in base alla Legge di Bilancio 2018 n.205
- Tesseramento in base all'art. 19 F.I.F.A.
- Trasferimenti da e per Società professionistiche

SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. PROCEDURA ON LINE

Gli svincoli in epigrafe potranno essere **effettuati esclusivamente tramite procedura on line**, operando nella propria pagina web sul sito www.lnd.it.

Il percorso da seguire è il seguente:

Tesseramento dilettanti → Tesseramento DL alla voce Svincolo per accordo (art. 108)

Il modello una volta firmato dalle parti interessate dovrà essere inviato entro il **28 giugno 2019** a questo Comitato Regionale tramite la procedura di dematerializzazione **dopo aver effettuato necessariamente la firma elettronica.**

Si ricorda alle Società interessate che, a partire dalla corrente stagione sportiva, le lettere di avvenuta ratifica non saranno più inoltrate alle parti interessate, a seguito della nuova procedura di dematerializzazione.

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI

Si comunica che nel nuovo sito di questo Comitato Regionale (toscana.ind.it) alla sezione "modulistica" è consultabile il "Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2018/2019".

3.2.6. TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 2018/2019

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati.

N. TORNEO	SOCIETÀ	TORNEO	CATEGORIA	INIZIO	FINE
AR 94	NERI	FESTA DELLO SPORT	PULCINI 2° ANNO	25/05/2019	25/05/2019
AR 95	NERI	FESTA DELLO SPORT	PULCINI 1° ANNO	25/05/2019	25/05/2019
AR 96	NERI	FESTA DELLO SPORT	PRIMI CALCI	26/05/2019	26/05/2019
AR 97	BUCINESE	PRIMI CALCI IN FIORE	PRIMI CALCI	01/06/2019	01/06/2019
AR 98	AQUILA MONTEVARCHI	VI° TORNEO NATALE NERI	ESORDIENTI 2° ANNO	26/05/2019	26/05/2019
AR 99	PETRARCA CALCIO	2° MEMORIAL BRUNO NESPOLI	PULCINI 2° ANNO	25/05/2019	25/05/2019
AR 100	PETRARCA CALCIO	2° MEMORIAL BRUNO NESPOLI	PULCINI 1° ANNO	18/05/2019	18/05/2019
AR 101	PETRARCA CALCIO	2° MEMORIAL BRUNO NESPOLI	PRIMI CALCI	11/05/2019	11/05/2019
AR 102	AQUILA MONTEVARCHI	TORNEO AQUILOTTO	PRIMI CALCI 2010	31/05/2019	31/05/2019
AR 103	COLONNA INDICATORE	TORNEO LA COLONNA	PULCINI 2° ANNO	03/06/2019	05/06/2019
AR 104	COLONNA INDICATORE	TORNEO LA COLONNA	PRIMI CALCI	06/06/2019	08/06/2019
AR 105	COLONNA INDICATORE	TORNEO LA COLONNA	PICCOLI AMICI	04/06/2019	08/06/2019
AR 106	CORTONA CAMUCIA	1° MEMORIAL CAPRAI	PULCINI 2° ANNO	15/06/2019	15/06/2019
FI 181	CLUB SPORTIVO	RAG BIANCOROSSO	PICCOLI AMIC	09/03/2019	
FI 292	MONTELUPO	MEM BORGIOI	PULCINI 2° ANNO	04/05/2019	
FI 293	MONTELUPO	MEM BORGIOI	PRIMI CALCI 11	19/05/2019	
FI 294	MONTELUPO	MEM BORGIOI	PRIMI CALCI 10	18/05/2019	
FI 295	MONTELUPO	MEM BORGIOI	ESORDIENTI 1° ANNO	04/05/2019	
FI 296	MONTELUPO	MEM BORGIOI	ESORDIENTI 2° ANNO	12/05/2019	
FI 297	MONTELUPO	MEM BORGIOI	ESORDIENTI 1° ANNO	11/05/2019	
FI 298	MONTELUPO	MEM BORGIOI	PULCINI 1° ANNO	05/05/2019	
FI 339	FIRENZE OVEST	DELLA VALLE	ESO MISTI F	08/05/2019	05/06/2019
FI 341	B.BARBERINO	5° MUGELLO SOCCER	PULCINI 2° ANNO	08/06/2019	09/06/2019
FI 343	PONTASSIEVE	GIOCHIAMO INSIEME PER YURI	PRIMI CALCI	02/06/2019	
FI 350	AURORA MONTAIONE	5° G. MONTAIONE 3° BADOGLIO	ESORDIENTI 1° ANNO	01/06/2019	
FI 351	AURORA MONTAIONE	5° G. MONTAIONE 3° BADOGLIO	ESORDIENTI 2° ANNO	02/06/2019	
FI 352	AURORA MONTAIONE	5° G. MONTAIONE 3° BADOGLIO	PULCINI 1° ANNO	01/06/2019	
FI 353	AURORA MONTAIONE	5° G. MONTAIONE 3° BADOGLIO	PULCINI 2° ANNO	02/06/2019	
FI 354	AURORA MONTAIONE	5° G. MONTAIONE 3° BADOGLIO	PRIMI CALCI 10	02/06/2019	
FI 355	AURORA MONTAIONE	5° G. MONTAIONE 3° BADOGLIO	PRIMI CALCI 11	01/06/2019	
FI 356	AURORA MONTAIONE	5° G. MONTAIONE 3° BADOGLIO	PICCOLI AMICI	02/06/2019	
FI 358	PONTE A ELSA	15° ELSINO	PICCOLI AMICI	05/06/2019	13/06/2019
FI 359	AURORA MONTAIONE	5° G. MONTAIONE 3° BADOGLIO	U 15 FEMM	02/06/2019	

FI 360	R.DOCCIA	G. PROMESSE	PULCINI 1° ANNO	20/05/2019	17/06/2019
FI 361	PONTE A ELSA	15° ELSINO	PRIMI CALCI 11	03/06/2019	20/06/2019
FI 362	PONTE A ELSA	15° ELSINO	PRIMI CALCI 10	04/06/2019	21/06/2019
FI 363	PONTE A ELSA	15° ELSINO	PULCINI 2° ANNO	05/06/2019	13/06/2019
FI 364	PONTE A ELSA	15° ELSINO	PULCINI MISTI	06/06/2019	14/06/2019
FI 365	CASTELFIORENTINO	8° TADDEI	U15 FEMM	08/06/2019	
FI 366	G. FUCECCHIO	PICCOLI DIAVOLI	PULCINI 2° ANNO	02/06/2019	09/06/2019
FI 367	FIRENZUOLA	MEM VIVOLI	PRIMI CALCI	01/06/2019	
FI 368	G. BIANCOROSSO	COPPA ITALIA OPEN U11	PULCINI 2° ANNO	14/06/2019	16/06/2019
FI 369	SESTESE	NERI	PRIMI CALCI	09/06/2019	
FI 370	MONTELUPO	DELLA PACE	ESORDIENTI 1° ANNO	29/06/2019	
GR 28	ROSELLE	Maremma che CUP	PRIMI CALCI 10	09/06/2019	09/06/2019
GR 29	ROSELLE	Maremma che CUP	PRIMI CALCI 11	08/06/2019	08/06/2019
LI 120	ACADEMY LIVORNO CALCIO	TORNEO ACADEMY LIVORNO	ESORDIENTI II ANNO	25/05/2019	26/05/2019
LI 121	ACADEMY LIVORNO CALCIO	TORNEO ACADEMY LIVORNO	ESORDIENTI I ANNO	19/05/2019	19/05/2019
LI 122	ACADEMY LIVORNO CALCIO	TORNEO ACADEMY LIVORNO	PULCINI I ANNO	08/06/2019	08/06/2019
LI 123	ACADEMY LIVORNO CALCIO	TORNEO ACADEMY LIVORNO	PRIMI CALCI	12/05/2019	12/05/2019
LI 124	ACADEMY LIVORNO CALCIO	TORNEO ACADEMY LIVORNO	PRIMI CALCI	08/06/2019	08/06/2019
LI 154	ACADEMY AUDACE PORTOFERRAIO	II MEMORIAL ARRIGO DOLSO	ESORDIENTI II ANNO	08/06/2019	09/06/2019
LI 155	MARCIANA MARINA	II MEMORIAL LOCATELLI	PULCINI I ANNO	08/06/2019	09/06/2019
LI 156	ARMANDO PICCHI	I TORNEO DANTI VALERIO	ESORDIENTI II ANNO	16/06/2019	23/06/2019
LI 157	ARMANDO PICCHI	I TORNEO ENRICO FALORNI	ESORDIENTI I ANNO	15/06/2019	22/06/2019
LI 158	ARMANDO PICCHI	I TORNEO ENRICO FALORNI	PULCINI II ANNO	15/06/2019	22/06/2019
LI 159	ARMANDO PICCHI	I TORNEO DANTI VALERIO	PULCINI I ANNO	15/06/2019	22/06/2019
LI 160	ARMANDO PICCHI	I TORNEO MARIO BERTINI	PRIMI CALCI II ANNO	15/06/2019	22/06/2019
LI 161	ARMANDO PICCHI	I TORNEO MARIO BERTINI	PRIMI CALCI I ANNO	15/06/2019	22/06/2019
LI 162	ARMANDO PICCHI	I TORNEO MARIO BERTINI	PICCOLI AMICI	15/06/2019	22/06/2019
LU 173	SPORTING PIETRASANTA	TORNEO DI PENTECOSTE	PICCOLI AMICI	08/06/2019	08/06/2019
LU 174	CAPEZZANO PIANORE	1A MEMORIAL SILVIO BENEDETTI	PICCOLI AMICI	26/05/2019	26/05/2019
LU 175	ACADEMY TAU	MEMORIAL UGO NICCOLAI	PULCINI 1A ANNO	17/06/2019	21/06/2019
LU 176	POLISPORT. CAMAIORE	TORNEO CITTA' DI CAMAIORE 2019	PICCOLI AMICI	13/06/2019	16/06/2019
MS 97	SAN MARCO AVENZA 1926	XIV TORNEO TORRE DI CASTRUCCIO	ESORDIENTI 1° ANNO	13/05/2019	18/06/2019
MS 98	TURANOCALCIO MASSA	GIUGNO TURANESE 2019	ESORDIENTI MISTI	05/06/2019	21/06/2019
MS 99	TURANOCALCIO MASSA	GIUGNO TURANESE 2019	PULCINI 1° ANNO	04/06/2019	16/06/2019
MS 100	TURANOCALCIO MASSA	GIUGNO TURANESE 2019	PRIMI CALCI	17/06/2019	28/06/2019
MS 101	FILVILLA	CITTA' DI VILAFRANCA	PULCINI 2° ANNO	09/06/2019	09/06/2019
MS 102	MONTI	1° TORNEO "VENELIA"	PULCINI 2° ANNO	23/06/2019	23/06/2019
MS 103	SAN VITALE CANDIA	50 ANNI DI SAN VITALE CANDIA	PULCINI MISTI	08/06/2019	08/06/2019
MS 104	SAN VITALE CANDIA	50 ANNI DI SAN VITALE CANDIA	PRIMI CALCI	09/06/2019	09/06/2019
MS 105	SAN VITALE CANDIA	50 ANNI DI SAN VITALE CANDIA	PICCOLI AMICI	09/06/2019	09/06/2019
MS 106	PALLERONESE	DIVERTIAMOCI INSIEME	PULCINI 2° ANNO	16/06/2019	16/06/2019

MS 107	PALLERONESE	DIVERTIAMOCI INSIEME	PULCINI 1° ANNO	22/06/2019	22/06/2019
MS 108	TIRRENIA 1973	1° TORNEO SERALE DEI RONCHI	ESORDIENTI MISTI	15/06/2019	15/06/2019
MS 109	CITTA' DI MASSA C5	TORNEO APUANIA D'ESTATE	PRIMI CALCI	15/06/2019	16/06/2019
MS 110	ATLETICO PERTICATA	APPRENDISTA CALCIATORE	PICCOLI AMICI	22/06/2019	22/06/2019
PI 307	SCINTILLA 1945	II TORNEO GIOVANI TALENTI	ESORDIENTI	09/06/2019	09/06/2019
PI 308	ROMAIANO	QUADRANGOLARE DI FINE STAGIONE	ESORDIENTI B	15/06/2019	15/06/2019
PI 309	GIALLOROSSI S. MINIATO	TORNEO GIALLOROSSO	ESORDIENTI	12/05/2019	26/05/2019
PI 310	GIOVANILE VALDICECINA	10 MEMORIAL CARMIGNANI	ESORDIENTI B	22/05/2019	22/05/2019
PI 311	GIOVANILE VALDICECINA	10 MEMORIAL CARMIGNANI	ESORDIENTI	28/05/2019	28/05/2019
PI 312	GIOVANILE VALDICECINA	10 MEMORIAL CARMIGNANI	PULCINI	08/06/2019	08/06/2019
PI 313	GIOVANILE VALDICECINA	10 MEMORIAL CARMIGNANI	PULCINI B	08/06/2019	08/06/2019
PI 314	GIOVANILE VALDICECINA	10 MEMORIAL CARMIGNANI	PICCOLI AMICI	09/06/2019	09/06/2019
PI 315	GIOVANILE VALDICECINA	10 MEMORIAL CARMIGNANI	PRIMI CALCI	09/06/2019	09/06/2019
PI 316	GIOVANILE VALDICECINA	10 MEMORIAL CARMIGNANI	PRIMI CALCI B	09/06/2019	09/06/2019
PI 317	CASCIANA TERME LARI	2° MEMORIAL PASQUALINO SASSETTI	PULCINI B	15/06/2019	15/06/2019
PI 318	CASCIANA TERME LARI	2° MEMORIAL PASQUALINO SASSETTI	ESORDIENTI B	16/06/2019	16/06/2019
PI 319	SANTA MARIA A MONTE	XVIII TORNEO FRANCO TRAPASSI	PULCINI B	06/05/2019	28/05/2019
PI 320	SANTA MARIA A MONTE	XVIII TORNEO FRANCO TRAPASSI	PRIMI CALCI	03/05/2019	06/06/2019
PI 321	SANTA MARIA A MONTE	XVIII TORNEO FRANCO TRAPASSI	PULCINI	02/05/2019	24/05/2019
PI 322	SANTA MARIA A MONTE	XVIII TORNEO FRANCO TRAPASSI	ESORDIENTI	07/05/2019	14/05/2019
PI 323	SANTA MARIA A MONTE	XVIII TORNEO FRANCO TRAPASSI	ESORDIENTI B	16/05/2019	21/05/2019
PI 324	SANTA MARIA A MONTE	XVIII TORNEO FRANCO TRAPASSI	PRIMI CALCI B	30/05/2019	10/06/2019
PI 325	SANTA MARIA A MONTE	XVIII TORNEO FRANCO TRAPASSI	PICCOLI AMICI	30/05/2019	11/06/2019
PT 180	ACADEMY PISTOIESE	GIOCHIAMO A CALCIO - 1° EDIZIONE	PRIMI CALCI 2011	29/06/2019	29/06/2019
PT 181	ACADEMY PISTOIESE	GIOCHIAMO INSIEME - 1° EDIZIONE	PICCOLI AMICI	15/06/2019	15/06/2019
PT 182	ACADEMY PISTOIESE	GIOCHIAMO IN ALLEGRIA - 1° EDIZIONE	PICCOLI AMICI	22/06/2019	22/06/2019
PO 136	VALBISENZIO CALCIO ACADEMY	GIUGNO VALBISENZIO	PRIMI CALCI	09/06/2019	09/06/2019
PO 137	JOLO CALCIO	1 COPPA DEI CAMPIONI	ESORDIENTI	08/06/2019	28/06/2019
PO 138	JOLO CALCIO	1 COPPA DEI CAMPIONI	PULCINI 1° ANNO	08/06/2019	28/06/2019
PO 139	JOLO CALCIO	1 COPPA DEI CAMPIONI	PRIMI CALCI	08/06/2019	28/06/2019
PO 140	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	CONCENTRAMENTO ROSSOBLU	PICCOLI AMICI	20/06/2019	20/06/2019
NAZ	POGGIBONSI	TORNEO NAZIONALE I' TONDO	ESORDIENTI 1° ANNO	23/06/2019	23/06/2019
NAZ	POGGIBONSI	TORNEO NAZIONALE I' TONDO	PRIMI CALCI	23/06/2019	23/06/2019

CALCIO FEMMINILE

Nessuna comunicazione.

CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

14° TORNEO REGIONALE CATEGORIE U17 ALLIEVI e U15 GIOVANISSIMI

A seguito dei risultati conseguiti nelle gare di finale del Torneo indicato in oggetto sono risultate vincitrici le seguenti Società:

Categoria U17 Allievi:

TAU CALCIO ALTOPASCIO

Categoria U15 Giovanissimi:

S. MICHELE C. VIRTUS

Alle Società, ai Dirigenti, ai Tecnici ed ai Calciatori vanno le nostre congratulazioni per la brillante affermazione.

5. RISULTATI

14° TORNEO REGIONALE U17 ALLIEVI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/06/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

FINALE			
SESTESE CALCIO SSD.ARL.	- TAU CALCIO ALTOPASCIO	3 - 6	

14° TORNEO REGIONALE U15 GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/06/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

FINALE			
C.S. SCANDICCI 1908 SRL	- S.MICHELE C.VIRTUS	0 - 2	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 25/06/2019 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

14° TORNEO REGIONALE U17 ALLIEVI

GARE DEL 19/ 6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BONIFAZI NICOLO

(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)

14° TORNEO REGIONALE U15 GIOVANISSIMI

GARE DEL 19/ 6/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

FARALLI LORENZO

(C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

WARID AMIR

(C.S. SCANDICCI 1908 SRL)

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana

Il Tribunale così composto:

Avv. Raffaello Niccolai	Presidente
Avv. Enzo François	Componente
Avv. Alessandro Brogi	Componente

Con L' assistenza alla segreteria del sig. **Coli Renzo** si è riunito il giorno **14 giugno 2019** alle ore **17.00** assumendo le seguenti decisioni

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

26 / P – Stagione Sportiva 2018/2019.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei Signori:

- **Campobassi Rino, Presidente, per la violazione dell'art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10, c. 2, del C.G.S. e agli artt. 39, 43 c. 1 e 5, 61 c.1 e 5 delle N.O.I.F.;**
- **Liotino Francesco, Giuseppe Scala, Beatrice Staccioli, Giuseppe Liotino, Eraldo Gjelij, Dirigenti, ai quali viene contestata la violazione dell'art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 61, c. 1 e 5, 39 e 43 c. 1 e 6 delle N.O.I.F..**

Tutti detti soggetti sono tesserati per la Società A.S.D. Real Cortenuova F.C..

- **Wisdom Mamadou; Emanuel Ugwu, Steven Djdoi; Florin Luis Badulescu Saik; Saiku Dibba; Zacharia El Alami; Jaiteh Moussa; Shkelzen Kercuku; Vincenzo Assegnati, Calciatori, non tesserati ma inquadrabili tra i soggetti previsti dall'art. 1 bis, c. 5, del C.G.S..**

Viene inoltre deferita la Società A.S.D. Real Cortenuova F.C.. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva come previsto dall'art. 4 ai commi 1 e 2 del C.G.S..

Il Comitato Regionale Toscano ha rilevato attraverso il proprio Centro Elaborazione Dati che, nel corso della stagione 2017/2018, i Calciatori sopraindicati hanno preso parte, in maniera differenziata, a ben 14 gare del Campionato di III categoria della Provincia di Firenze tra le fila della Società A.S.D. Real Cortenuova F.C. pur non essendo tesserati per detta Società.

Di ciò ha dato notizia in data 21 maggio 2018 alla Procura Federale che, disposta l'acquisizione delle liste delle gare segnalate ha proposto, su base documentale, il deferimento in esame.

Viene in particolare contestato:

- al Presidente della Società, di aver omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori, degli accertamenti medici e delle coperture assicurative, privandoli così di ogni tutela, nonché, di avere in un'occasione sottoscritto, in qualità di Dirigente Accompagnatore, le liste di gara così attestando la regolare posizione federale dei calciatori;
 - ai Dirigenti, di aver mendacemente attestato, in qualità di Dirigenti Accompagnatori in occasione di complessive 14 gare, la regolarità della posizione dei calciatori contestualmente deferiti pur essendo questi privi di tesseramento;
- Accertata l'avvenuta notifica dell'atto di conclusione delle indagini questo Tribunale ha indicato nella data odierna l'udienza di discussione alla quale nessuno dei deferiti è presente

La Procura Federale è rappresentata dall'Avvocato Marco Stefanini.

Dichiarato aperto il dibattimento, il rappresentante della procura chiede riaffermarsi le responsabilità degli incolpati, peraltro risultanti per tabulas e chiede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Campobassi Rino, mesi 12 di inibizione

Liotino Francesco, 1 mese di inibizione

Giuseppe Scala, 20 gg di inibizione

Beatrice Staccioli, 15 gg di inibizione

Giuseppe Liotino, 15 gg di inibizione

Eraldo Gjelij, 15 gg di inibizione

Wisdom Mamadou; 14 giornate di squalifica
Emanuel Ugwu, 14 giornate di squalifica
Steven Djioi; 14 giornate di squalifica
Florin Luis Badulescu, 7 giornate di squalifica
Saiku Dibba; 7 giornate di squalifica
Zacharia El Alami; 7 giornate di squalifica
Jaiteh Moussa; 7 giornate di squalifica
Shkelzen Kercuku; 1 giornata di squalifica
Vincenzo Assegnati 1 giornata di squalifica
Società Cortenuova. 12 punti di penalizzazione da scontarsi quando la società che risulta inattiva farà di nuovo attività e ammenda pari a 1.400,00 Euro
Chiuso il dibattimento il T.F.T. della Toscana, riunito in Camera di Consiglio, rilevato che il deferimento è fondato su ampia prova documentale, lo accoglie affermandone l'assoluta fondatezza e,

P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni:

Campobassi Rino, mesi 12 di inibizione
Liotino Francesco, 1 mese di inibizione
Giuseppe Scala, 20 gg di inibizione
Beatrice Staccioli, 15 gg di inibizione
Giuseppe Liotino, 15 gg d inibizione
Eraldo Gjellaj, 15 gg di inibizione
Wisdom Mamadou; 14 giornate di squalifica
Emanuel Ugwu, 14 giornate di squalifica
Steven Djioi; 14 giornate di squalifica
Florin Luis Badulescu, 7 giornate di squalifica
Saiku Dibba; 7 giornate di squalifica
Zacharia El Alami; 7 giornate di squalifica
Jaiteh Moussa; 7 giornate di squalifica
Shkelzen Kercuku; 1 giornata di squalifica
Vincenzo Assegnati 1 giornata di squalifica
Società Cortenuova. 12 punti di penalizzazione da scontarsi quando la società , che risulta inattiva, farà di nuovo attività e ammenda pari a 100,00 Euro multa contenuta trattandosi di società inattiva

28 / P – Stagione Sportiva 2018/2019.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

Geraci Silvestro, Calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la S.S.D. Calcio Castelfiorentino, al quale viene contestata la violazione dell'art. 1 bis in relazione all'art. 30, c. 2, dello Statuto Federale ed all'art. 15 del C.G.S.; nonché dell'art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c.2 del Regolamento della L.N.D.;

Tomasulo Tommaso, Presidente,

Cioni Paolo, Dirigente,

Entrambi per la violazione dell'art. 94, c. 1, delle N.O.I.F. e 43,c. 2 del Regolamento della L.N.D.;

S.S.D. Calcio Castelfiorentino a titolo di responsabilità oggettiva quale prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del C.G.S..

In data 15.12.2017 veniva stipulata tra il Calciatore Silvestro Geraci, da una parte, ed il Signor Paolo Cioni in rappresentanza della Società S.S.D. Calcio Castelfiorentino, dall'altra, una scrittura privata con la quale la Società Castelfiorentino prevedeva la corresponsione al Calciatore, della somma di € 4.000,00 (quattromila) a titolo di rimborso delle spese di trasferta.

Alla somma, che sarebbe stata corrisposta nella misura di € 1.000,00 (mille) mensili per il periodo gennaio / aprile 2018, veniva aggiunta la disponibilità di un alloggio e delle relative utenze, con esclusione delle spese di vitto.

In data 29.6.2018 il Calciatore, invitava la Società – con atto di diffida – a corrispondergli la somma di € 1.500,00, oltre spese legali, a saldo di quanto pattuito cui, essendo rimasta la diffida inesitata, faceva seguire – in data 3.8.2018 – richiesta di autorizzazione ad adire l'A.G.O. indirizzata al Consiglio Federale.

Il Segretario Generale della F.I.G.C., con nota in data 1.9.2018, comunicava il diniego del C.F. all'autorizzazione provvedendo, nel contempo ad inviare gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

In data 9.10.2018 il Geraci otteneva l'esecutività del decreto ingiuntivo emesso il giorno precedente, e depositava contestualmente richiesta di pignoramento mobiliare presso terzi.

Al decreto ingiuntivo si è opposta la Società Castelfiorentino il giorno 7.11.2018.

Il successivo giorno 19 le due parti hanno sottoscritto atto di transazione concludendo in tal modo la controversia.

La Procura Federale, accertato quanto sopra, ha ritenuto rinvenire nel comportamento dei tesserati la violazione di norme federali per cui ha provveduto a notificare a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda l'avviso di conclusione delle indagini.

I Signori Cioni Paolo e Tomasulo Michele, questi anche in rappresentanza della Società, da una parte ed il Calciatore Geraci Silvestro dall'altra, hanno, tramite i rispettivi legali presentato in quella sede memorie a difesa, dall' esame delle quali l'Ufficio requirente ha ritenuto non evincersi "circostanze esimenti delle violazioni contestate", procedendo a deferirli a questo Tribunale.

Convocate le parti per la data odierna il Collegio dà atto della presenza di:

Avv. Fabrizio Petri per la Società S.S.D. Calcio Castelfiorentino ;

Avv. Fabrizio Petri per Tomasulo Michele, in proprio e quale Presidente della Società Castelfiorentino;

Cioni Paolo, Dirigente, assistito dall'Avv Fabrizio Petri;

la Procura Federale in persona dell'Avvocato Marco Stefanini Sostituto Procuratore.

È assente il signor Geraci Silvestro, Calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la S.S.D.

Dichiarato aperto il dibattimento l'Avv Petri del Foro di Firenze, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Tomasulo Michele inibizione mesi quattro (sanzione base mesi sei)

Cioni Paolo inibizione gg. 80 (sanzione base quattro mesi)

SSD Castelfiorentino ammenda € 340,00 (sanzione base € 500,00)

Dichiara estinto il procedimento relativamente ai suddetti deferiti.

oooooooooooooooooooo

Il dibattimento prosegue nei confronti del signor Geraci Silvestro

Aperto il dibattimento l'Avvocato Stefanini afferma che il disposto dell'art. 30 dello Statuto ha carattere inderogabile e, riportandosi agli atti istruttori conclude il proprio intervento chiedendo al Collegio che, confermato il deferimento, infligga ai deferiti le seguenti sanzioni:

Geraci Silvestro, squalifica per anni uno ed ammenda di € 500,00.

Pur non essendo comparso il Geraci ha svolto le proprie difese mediante memoria depositata nella quale sostanzialmente giustifica la violazione della clausola compromissoria affermando come, al fine di ottenere il rimborso spese concordato il Geraci abbia dovuto adire l'A.G.O. non esistendo nel sistema federale organi deputati a risolvere le controversie che possano insorgere tra tesserati ed enti nell'ambito dei Campionati Regionali.

Nella fattispecie non si può quindi applicare la clausola compromissoria.

Ricorda che la cifra concordata era riferita al rimborso delle spese che il calciatore doveva settimanalmente affrontare per raggiungere, dalla propria residenza, il campo di allenamento e di gara.

Richiama il disposto dell'art. 3 del D.L. 220/2003 e cita illustrandole alcune decisioni dei vari Organi della G.S. che ritiene conformi alle tesi difensive enunciate.

Conclude chiedendo il proscioglimento del Calciatore.

Concluso il dibattimento il Collegio si riunisce per la decisione.

Le dichiarazioni dei deferiti confermano la corresponsione di un compenso sia pure definendolo un rimborso spese.

La questione è stata oggetto di numerose decisioni dei vari organi, non del tutto univoche, a fronte delle quali l'orientamento di questo Organo Giudicante è stato quello di ritenere non applicabile il disposto normativo solo nel caso in cui la violazione richieda l'intervento d'ufficio dell'A.G..

L'art. 30 dello Statuto Federale dispone come avviene in tutti gli statuti delle Federazioni aderenti al CONI che:

L'efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria 1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale. 2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico) non preclude l'accesso alla giustizia ordinaria, ma sanziona il comportamento del tesserato ai sensi dell'art. 15 del C.G.S. (Violazione della clausola compromissoria) :

1 - I soggetti tenuti all'osservanza del Vincolo di giustizia di Cui all'art.30 ,comma 2 ,dello Statuto federale,ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a:.....)

Quanto sopra nell'ambito di quell'autonomia del diritto sportivo prevista dalla normativa di Stato (D.L 220/2003), destinato a garantire l'effettività delle tutele all'interno del sistema ordinamentale delle federazioni sportive appartenenti al CONI. e concernente l'autonomia dell'ordinamento sportivo:

Art. 2, comma 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

Posto quindi che con il comportamento tenuto dai deferiti si sia violato il disposto dell'art. 30 soprarichiamato, diviene necessario esaminare le violazioni contestate sotto l'aspetto economico.

Riguardo a tale violazione va esaminato l'art. 29 NOIF:

1 - I "non professionisti" 1. Sono qualificati "non professionisti" i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., giocano il "Calcio a Cinque", svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile.

1.bis Ai calciatori e alle calciatrici non professionisti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art.118 delle NOIF.

2 - Per tutti i "non professionisti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato. 3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto dei successivi artt. 94 ter e 94 quinquies, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.

L'art. 93 è riferito al trattamento economico dei professionisti.

Art. 94 .- Sono vietati: a)gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b)la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi.

In conformità il C.R.T. ha dichiarato che :""...in ambito regionale le NOIF

Art. 94 bis - Deroga 1.I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all'art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche 1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con

società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

94 ter 1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato,

nonché:

regolamento Ind.: Art. 39 / 2.

Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme.

Sostenere, come fa la difesa del Geraci, che l'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C. non possa trovare applicazione nei casi di rimborsi spese eccedenti i costi effettivamente sostenibili finirebbe per vanificare il vincolo di giustizia che costituisce uno dei capisaldi dell'ordinamento sportivo.

Il conteggio empirico eseguito dalla difesa del Geraci non è convincente dato che conteggia il presunto costo del vitto – espressamente escluso dall'accordo stipulato – ma esclude l'avere a propria disposizione il calciatore, per la durata del contratto, una casa con relative utenze, del quale tener conto, il che costituisce un ulteriore benefit.

Altrettanto irrilevante appare il richiamo all'importo di € 10.000,00 previsto quale importo di esenzione massima perchè esso è un tetto avente valenza esclusivamente fiscale ed è ovviamente riferito alla percezione dei compensi previsti dal c. 2 dell'art. 29 NOIF.

In buona sostanza il Tribunale ritiene che il comportamento del Geraci abbia violato le norme richiamate nel deferimento, ed il fatto che abbia chiesto l'autorizzazione a procedere prima di adire la giustizia ordinaria, testimonia la sua consapevolezza in ordine alla necessità di autorizzazione e, in caso di diniego, il concretarsi della violazione della clausola compromissoria, per la violazione ulteriore valgano le precedenti argomentazioni.

P.Q.M.

Squalifica il signor Geraci Silvestro per mesi dieci ed infligge allo stesso un'ammenda di € 500,00

29 / P – Stagione Sportiva 2018/2019.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

- **Spotti Giovanni, Presidente, per la violazione dell'art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.;**
- **Stigliano Lorenzo, Calciatore, al quale viene addebitata la violazione dell'art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 10/2 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.;**
- **Fensi Franco, Dirigente, al quale vien contestata la violazione dell'art. 1bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F..**

Tutti i suddetti soggetti erano tesserati, all'epoca dei fatti, per la Società A.S.D. San Pierino la quale viene anch'essa deferita in applicazione del disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

La documentata segnalazione trasmessa dal C.R.T. in data 8 giugno 2018, concernente la irregolare partecipazione del Calciatore Lorenzo Stigliano alle gare disputate dalla Società San Pierino nelle date 30/9 – 4/11 – 25/11/2017, ha determinato la Procura Federale ad avviare e concludere le opportune indagini.

In sede di ricezione dell'avviso della conclusione delle indagini il Presidente della Società eccepisce che la mancata richiesta di tesseramento è stata causata da un disguido e di avere agito in assoluta buona fede come dimostra il fatto che il Calciatore, contrariamente a quanto assunto dalla P.F., era stato sottoposto in data 13.9.2017 ai controlli sanitari, dei quali trasmette documentazione.

Chiede quindi non procedersi nei confronti dei tesserati ed applicarsi unicamente nei confronti della Società

“..l'ammenda più favorevole...”

La Procura Federale, ritenuta influente la memoria, ha proposto il deferimento con notifica alle parti e trasmissione degli atti a questo Tribunale. All'udienza di discussione, fissata per la data odierna, è presente l'Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale.

Assenti tutti i tesserati e l'ente deferito, malgrado sia stato loro notificato l'avviso di fissazione dell'udienza.

Il rappresentante della Procura in avvio di dibattimento, confermando che il calciatore era stato effettivamente sottoposto, prima delle gare sopracitate, ai controlli medici previsti, precisa che la violazione è stata rilevata dalla documentazione acquisita e convalidata dalle dichiarazioni rese alla Procura dal Presidente Spotti.

Chiede che il Tribunale, confermato il deferimento, infligga le seguenti sanzioni:

- a Spotti Giovanni, inibizione per mesi 4 (quattro);
- a Fensi Franco, inibizione per mesi 2 (due);
- A Stigliano Lorenzo, squalifica per 3 (tre) giornate;
- alla Società A.S.D.Sporting San Pierino, ammenda di € 400,00 (quattrocento) oltre a 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2019/2020 nel Campionato disputato dalla I squadra.

Nessun intervento a difesa è stato ulteriormente esperito

Passando a decisione in Camera di consiglio, il Tribunale osserva che il deferimento è basato su prova cartolare come emerge dal raffronto tra le liste delle gare indicate ed il certificato storico del Calciatore che indica il suo status di calciatore svincolato fin da due stagioni precedenti quella in corso.

La circostanza è peraltro confermata, con apprezzata correttezza, dal Presidente della Società il quale ha immediatamente dichiarato che il calciatore non è stato tesserato.

Il deferimento è pertanto da confermare.

P.Q.M.

il T.F.T. della Toscana, in accoglimento del deferimento, così sanziona i soggetti deferiti:

- a Spotti Giovanni, inibizione per mesi 3 (tre);
- a Fensi Franco, inibizione per 45 (quarantacinque) giorni;
- a Stigliano Lorenzo, squalifica per 2 (due) giornate;
- alla Società A.S.D. Sporting San Pierino, ammenda di € 300,00 (trecento), oltre alla penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi nel Campionato di competenza della I Squadra.

Dibattimento chiuso.

30 / P – Stagione Sportiva 2018/2019.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dei Signori:

- **Falcini Simone, Presidente, per la violazione dell'art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10, c. 2, del C.G.S. e agli artt. 39, 43 c. 1 e 6 delle N.O.I.F.;**
- **Romanelli Stefano, Carraro David, Pepe Tommaso, Maestrelli Maurizio, Boneghi Matteo, Pucci Andrea, Bartolozzi Paolo, Marradi Usa Joleen, Pieri Christian, Nardini Mario, Maliterno Domenico, Romanelli Salvatore, Sgambato Alessio,**
- **Dirigenti ai quali viene contestata la violazione dell'art. 1 bis, c. 5, in relazione agli artt. 61, c. 1 e 5, 39 e 43 c, 1 e 6 delle N.O.I.F..**

Tutti detti soggetti erano tesserati per la Società S.S.D.A.R.L. Real

Vinci.

- **Kumuraku Erges, SayonSibide, Gueye Malick, Terreni Niccolò, Banard Mamadou Sadio, Banda Alphousseyni, Alphoussyni Diaffeh,**

Calciatori, non tesserati ma inquadrabili tra i soggetti previsti dall'art. 1 bis, c. 5, del C.G.S..

Viene inoltre deferita la Società S.S.D.A.R.L. Real Vinci a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva come previsto dall'art. 4 ai commi 1 e 2 del C.G.S..

Il Comitato Regionale Toscano ha rilevato attraverso il proprio Centro Elaborazione Dati che, nel corso della stagione 2017/2018, i Calciatori sopraindicati hanno preso parte, in maniera differenziata, a ben 25 gare del Campionato di I categoria della Regione Toscana tra le fila della Società S.S.D.A.R.L. Real Vinci,, pur non essendo tesserati per detta Società.

Di ciò ha dato notizia in data 8 giugno 2018 alla Procura Federale che, disposta l'acquisizione delle liste delle gare segnalate ha proposto, su base documentale,+. il deferimento in esame.

Viene in particolare contestato:

- al Presidente della Società, di aver omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori, degli accertamenti medici e delle coperture assicurative, privandoli così di ogni tutela;
 - ai Dirigenti di avere, in diverse occasioni mendacemente attestato, in qualità di Dirigenti Accompagnatori, in occasione di complessive 14 gare, la regolarità della posizione dei calciatori contestualmente deferiti pur essendo questi privi di tesseramento;
 - ai Calciatori di aver preso parte alle gare pur avendo la consapevolezza di non essere tesserati per la Società.
- Accertata l'avvenuta notifica dell'atto di conclusione delle indagini questo Tribunale ha indicato nella data odierna l'udienza di discussione alla quale

Nessuno dei deferiti è presente.

La Procura Federale è rappresentata dall'Avvocato Marco Stefanini.

L'Avvocato Stefanini, per conto della Procura Federale, rilevando che le violazioni contestate emergono "per tabulas" dalla documentazione acquisita dall'Ufficio in sede di indagine, chiede la conferma del deferimento con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1)- Simone Falcini – presidente della soc. Ssdarl Real Vinci nella stagione sportiva 2017/2018 mesi 18 di inibizione
- 2)- Ssdrl Real Vinci – partecipante al campionato di prima categoria stagione 2017/2018 18 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza quando dovesse ritornare a fare attività risultando oggi inattiva e 2500,00 Euro di ammenda
- 3)-Kumuraku Ergens– calciatore 10 gg di squalifica
- 4)- Sajon Sibide calciatore 10 gg di squalifica
- 5)- Guye Malik calciatore 11 gg di squalifica
- 6)- Terreni Niccolò calciatore 8 gg di squalifica
- 7)- Banaro Mamadou Sadio calciatore 10 gg di squalifica
- 8)- Banda Alphousseyni calciatore 10 gg di squalifica
- 9)- Alfousseeyi Diaffeh calciatore 10 gg di squalifica
- 10) Romanelli Stefano dirigente 3 mesi di inibizione
- 11) David Carraro dirigente 45 gg di inibizione
- 12) Pepe Tommaso dirigente 3 mesi di inibizione
- 13) Maestrelli Maurizio dirigente 3 mesi di inibizione
- 14) Bonechi Matteo dirigente 45 gg di inibizione
- 15) Pucci Andrea dirigente 3 mesi di inibizione
- 16) Sgambato Alessio dirigente 3 mesi di inibizione
- 17) Bartolozzi Paolo dirigente 4 mesi di inibizione
- 18)Marradi Usa Joleen dirigente45 gg di inibizione
- 20) Pieri >Cristian dirigente45 gg di inibizione
- 21) Nardini Mario dirigente 3 mesi di inibizione
- 22) Maliterno Domenico dirigente 5 mesi di inibizione
- 23) Romanelli Salvatore dirigente 45 gg di inibizione

Chiuso il dibattimento il T.F.T. della Toscana, riunito in Camera di Consiglio, rilevato che il deferimento è fondato su ampia prova documentale, lo accoglie affermandone l'assoluta fondatezza e,

P.Q.M.

Infligge le seguenti sanzioni

- 1)- Simone Falcini – presidente della soc. Ssdarl Real Vinci nella stagione sportiva 2017/2018 mesi 18 di inibizione
- 2)- Ssdrl Real Vinci – partecipante al campionato di prima categoria stagione 2017/2018 18 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza quando dovesse ritornare a fare attività risultando oggi inattiva e 100,00 Euro di ammenda , multa contenuta trattandosi di società inattiva

- 3)-Kumuraku Ergens– calciatore 10 gg di squalifica
- 4)- Sajon Sibide calciatore 10 gg di squalifica
- 5)- Guye Malik calciatore 11 gg di squalifica
- 6)- Terreni Niccolò calciatore 8 gg di squalifica
- 7)- Banaro Mamadou Sadio calciatore 10 gg di squalifica
- 8)- Banda Alphousseyni calciatore 10 gg di squalifica
- 9)- Alfousseeyi Diaffeh calciatore 10 gg di squalifica
- 10) Romanelli Stefano dirigente 3 mesi di inibizione
- 11) David Carraro dirigente 45 gg di inibizione
- 12) Pepe Tommaso dirigente 3 mesi di inibizione
- 13) Maestrelli Maurizio dirigente 3 mesi di inibizione
- 14) Bonechi Matteo dirigente 45 gg di inibizione
- 15) Pucci Andrea dirigente 3 mesi di inibizione
- 16) Sgambato Alessio dirigente 3 mesi di inibizione
- 17) Bartolozzi Paolo dirigente 4 mesi di inibizione
- 18)Marradi Usa Joleen dirigente45 gg di inibizione
- 20) Pieri >Cristian dirigente45 gg di inibizione
- 21) Nardini Mario dirigente 3 mesi di inibizione
- 22) Maliterno Domenico dirigente 5 mesi di inibizione
- 23) Romanelli Salvatore dirigente 45 gg di inibizione

Il Tribunale così composto:

Avv. Raffaello	Niccolai	Presidente
Avv. Gabriele	Lenzi	Componente
Avv. Alessandro	Brogi	Componente

Con L' assistenza alla segreteria del sig.ri Coli Renzo e Tosi fabrizio si è riunito il giorno 21 giugno 2019 alle ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni

31 / P – Stagione Sportiva 2018/2019.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di :

Sitri Stefano, Direttore Sportivo nella Stagione Sportiva 2017/2018 della Società S.S. Antignano s.r.l. , al quale viene addebitata la violazione dell'art. 1 bis, c. 1, in relazione all'art. 108 delle N.O.I.F..

Il Presidente della Società S.S. Antignano ha fatto pervenire al C.R.della Toscana, in data 3.5.2018, nota con la quale informava che il proprio D.S., Stefano Sitri, aveva al termine della stagione 2017/2018, sottoscritto le richieste di svincolo depositate presso la Società da tutti i calciatori tesserati per la categoria Juniores, senza che del fatto fossero a conoscenza nè il Presidente nè il Consiglio Direttivo.

La nota veniva trasmessa alla Procura Federale, la quale, acquisite le copie delle richieste di svincolo ed ascoltati quattro Dirigenti della Società denunziante, ha disposto il deferimento in esame, dopo aver notificato al Sitri, senza ricevere alcun riscontro, l'avviso di conclusione delle indagini.

E' presente il Signor Stefano Sitri, assistito dal legale di fiducia, mentre la Procura Federale è rappresentata dal Dott. Giuseppe Patassini.

Dichiarato aperto il dibattimento il Signor Sitri tramite il proprio legale, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale il quale prevede infliggersi al Signor Sitri Stefano, sulla sanzione base di mesi 12 (dodici), l'inibizione a mesi 8 (otto) così ridotta per il rito.

Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto.

P.Q.M.

dispone l'applicazione nei confronti del Signor Sitri Stefano, D.S., della sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto).
Dichiara estinto il procedimento.

32 / P – Stagione Sportiva 2018/2019.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

- **Sguerri Stefano, Presidente della Società U.S.D. Virtus Lignano, al quale viene contestata la violazione dell'art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 10/2, del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.;**
 - **Abderramman Mauden, Calciatore non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1 bis, c. 5, del C.G.S. della violazione di cui all'art. 1 bis del c.g.s.in relazione all'art. 10, c. 2, del medesimo nonché dell'art. 39 delle N.O.I.F.;**
 - **Saltapari Massimo,**
 - **Santini Marco,**
- Dirigenti, per la contestata violazione dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F.,**
- **U.S.D. Virtus Lignano in applicazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..**

Su segnalazione del Presidente del C.R.Toscana, la Procura Federale ha compiuto un'indagine al termine della quale ha deferito a questo Tribunale:

- Sguerri Stefano, Presidente della Società Virtus Lignano, per aver consentito al Calciatore Abderramann Mauden di partecipare per conto della Società a due gare del Campionato Provinciale Allievi B pur non essendo tesserato e privo di attestazione di idoneità alla pratica agonistica;
- il Calciatore Abderramann per aver partecipato a dette gare;
- i Dirigenti Saltapari e Santini per aver sottoscritto le liste delle due gare attestando la regolarità della posizione dell'Abderramann Mauden.

In sede di notifica di conclusione delle indagini il Presidente Sguerri ha inviato il certificato sanitario di idoneità alla pratica sportiva del calciatore.

All'odierna riunione, ritualmente convocata, sono presenti:

l'attuale Presidente della Società Lignano, Polvani Paolo, che la rappresenta.

Sono assenti

Sguerri Stefano,

Abderramann Mauden,

Saltapari Massimo

Santini Marco.

Il Dott. Giuseppe Patassini, rappresenta la Procura Federale.

Dichiarato aperto il dibattimento, il Signor Polvani, unitamente al rappresentante della Procura Federale informa il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale il quale prevede infliggersi alla Soc. Lignano un'ammenda pari a 300,00 (trecento) Euro che viene ridotta per il rito ad Euro 200,00 (duecento).

Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, accoglie la proposta e dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto disponendo quindi l'applicazione nei confronti della Società A.S.D. Virtus Lignano della sanzione dell'ammenda nella misura di € 200,00 (duecento).

-

Dichiara estinto il procedimento nei confronti di detto tesserato.

La seduta prosegue nei confronti degli altri deferiti oggi assenti.

La Procura Federale tramite il Dott. Patassini, rilevato che le prove documentali acquisite sono ineccepibili, richiama la dichiarazione resa dal Presidente Sguerri con la memoria inviata in Procura il 28 marzo così formulata: "La richiesta di tesseramento era stata regolarmente inoltrata, ma dopo aver consegnato in federazione tutti i documenti, la nostra società non ha ottemperato al ritiro del cartellino".

Chiede quindi che, confermato l'atto di incolpazione, il Tribunale infligga le seguenti sanzioni:

- Sguerri Stefano, inibizione per mesi 2 (due) di inibizione;
- Abderramann Mauden, squalifica per 2 (due) giornate di gara;
- Saltapari Massimo inibizione per giorni 30 (trenta);
- Santini Marco inibizione per giorni 30 (trenta).

In Camera di consiglio il Collegio rileva che la documentazione prodotta dalla Procura Federale è determinante ai fini della convalida del deferimento e che essa trova comunque conferma nelle dichiarazioni del Presidente della Società.

P.Q.M.

accogliendo il deferimento il T.F.T. della Toscana infligge ai deferiti le seguenti sanzioni:

- Sguerri Stefano, Presidente della Società, inibizione per mesi 2 (due);
- Abderramann Mauden, Calciatore, squalifica per 2 (due) giornate di gara;
- Saltapari Massimo, Dirigente, inibizione per giorni 30 (trenta);
- Saltini Marco, Dirigente, inibizione per giorni 30 (trenta).

Decisioni Corte di Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana

La corte Federale così composta:

Avv. Raffaello	Niccolai	Presidente
Avv. Pietro	Villari	Componente
Avv. Alessandro	Brogi	Componente

Con L'assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo si è riunito il giorno **14 giugno 2019 alle ore 18.00** assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (PLAY-OFF)

131 stagione sportiva 2018/2019 Reclamo A.S.D. Viciomaggio Avverso Squalifica Undini Tommaso fino Al 30/11/2019 (C.U. N. 73 Del 30/5/2019)

Propone rituale reclamo l'ASD Viciomaggio avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: "Si dirigeva verso il DG velocemente e, impattando su di un compagno che si trovava di fronte all'arbitro, glielo spingeva addosso tanto che quest'ultimo inevitabilmente lo urtava. Di poi offendeva il DG".

La reclamante chiede una riduzione della sanzione, non contesta l'episodio, tuttavia ritiene che la dinamica del contatto tra i due calciatori e, successivamente nei confronti del DG, sia stato frutto di un eccesso di foga nella protesta da parte del calciatore, il quale correndo velocemente non riusciva ad interrompere il proprio impeto urtando il compagno e causando un "effetto domino" che coinvolgeva il DG, ma in modo del tutto involontario ed in assenza di qualsivoglia intento violento. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo stesso.

L'Arbitro nel supplemento asserisce di condividere le circostanze dedotte dalla reclamante poichè "rispondenti a verità". Precisa che l'intento dell'Undini era solo di protesta scomposta ed esclude con certezza che il calciatore abbia spinto il compagno cercando di causare uno scontro tra costui e l'arbitro stesso. Esclude quindi ogni intento violento o lesivo da parte del calciatore.

A seguito del supplemento questa Corte ritiene che il comportamento dell'Undini sia riconducibile ad una condotta incauta e sguaiata, ma non intenzionale e violenta, inoltre non ha cagionato alcun danno al DG, il quale è stato attinto da altro calciatore per una sorta di effetto domino.

Il comportamento è dunque da censurare, ma solo sotto l'aspetto dell'imprudenza e, naturalmente sotto l'aspetto delle successive offese.

La sanzione del primo giudice, soprattutto alla luce di quanto precisato dall'arbitro nel supplemento, appare quindi sproporzionata e va conseguentemente e fortemente ridotta nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La C.A.S.T. accoglie il reclamo riduce la squalifica a mesi 2 fino al 30 luglio 2019 ed ordina restituirsi la tassa relativa.

PLAY-OFF DI TERZA CATEGORIA

130 stagione sportiva 2018/2019 Gara Gallicano – Atletico Castiglione (2-1) del 18 maggio 2019. Campionato Terza Categoria. In C.U. n. 58 del 22 maggio 2019 D.P. Lucca. Reclama l'U.S. Gallicano A.S.D. avverso l'ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Lucca:

"A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

EURO 500,00 (GALLICANO A.S.D.)

Per accensione fumogeni per tutta la durata della Gara. Il tutto senza conseguenze."

La Società reclamante nega la propria responsabilità perché la partita ha avuto luogo in campo neutro. Inoltre fa presente che nessun fumogeno è stato lanciato dentro il rettangolo di gioco e comunque rileva che il D.G. nel referto non è stato in grado di individuare quale sia stata la tifoseria che ha acceso i fumogeni. Ribadisce pertanto la propria estraneità e ritiene che nel caso di specie non possa farsi applicazione del principio di responsabilità oggettiva. Chiede la revoca dell'ammenda.

Richieste al D.G. osservazioni in merito all'episodio de quo, lo stesso precisa che i fumogeni sono stati accesi dai sostenitori di entrambe le società partecipanti alla gara prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa. Osserva che le due tifoserie erano comunque ben distinguibili in quanto poste alle due estremità della tribuna. Conferma infine che nessun fumogeno veniva lanciato sul terreno di gioco.

Se è pur vero che in sede di refertazione il D.G. omette di precisare la società di appartenenza dei tifosi che hanno lanciato i fumogeni, lo stesso rimedia a tale lacuna con il supplemento richiesto dalla Corte ove appunto precisa che i sostenitori che hanno posto in essere la condotta sanzionata appartengono ad "entrambe le società".

D'altra parte, dagli atti non emergono elementi che consentano di derogare alla fede privilegiata che, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara anche in sede di supplemento. Infatti il D.G. afferma con chiarezza di aver ben potuto distinguere le contrapposte tifoserie in quanto poste alle due estremità della tribuna. Di nessun pregio invece la circostanza che i fumogeni non siano stati lanciati sul terreno di gioco, in quanto l'art. 12 C.G.S. sanziona anche la semplice introduzione di materiale pirotecnico nell'impianto di gioco.

Alla luce della succitata integrazione fornita dal D.G. il comportamento dei tifosi della Reclamante non può risultare esente da qualsivoglia rilievo, atteso che, a mente dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., la società, risponde, in via oggettiva, dell'operato dei propri sostenitori in occasione di gare disputate in campo neutro, ovvero in trasferta, pertanto l'ammenda deve essere confermata.

Diversamente la sanzione pecuniaria non avrebbe potuto essere comminata alla Società Gallicano solo in base al generico riferimento ai tifosi (senza distinzione di appartenenza) operato dal D.G. in sede di refertazione, infatti, trattandosi di campo neutro, su tale Società non avrebbe potuto gravare alcun dovere supplementare equiparabile ad una società ospitante ancorché fosse la stessa fosse "prima nominata" così come indicato nel ricorso. Se ciò è vero, come è vero, il Collegio non può fare a meno di osservare che sarebbe stato dovere del D.G., già in sede di refertazione, indicare con precisione la (le) società di appartenenza dei tifosi resisi protagonisti della condotta contestata, d'altra parte il G.S.T. a fronte di questa omissione ben avrebbe potuto procedere ad un approfondimento istruttorio consistente nella richiesta di una precisazione arbitrale sul punto che avrebbe consentito fin da subito una corretta applicazione del principio di responsabilità oggettiva. Cosicché, se anche una sola di queste due opzioni si fosse verificata, si avrebbero avuti evidenti vantaggi sotto il profilo dell'economia processuale.

Peraltro, sempre alla luce del supplemento reso dall'Arbitro nel presente procedimento che individua i tifosi che hanno acceso i fumogeni come appartenenti ad entrambe le Società e quindi anche all'Atletico Castiglione, il Collegio ritiene necessario rinviare gli atti al G.S.T. per l'adozione dei provvedimenti di competenza anche nei confronti di quest'ultima Società.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e rinvia gli atti al G.S.T. di Lucca per l'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti della Società Atletico Castiglione. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

UNDER 16 – MEMORIAL GOTI

129 Stagione sportiva 2018 – 2019, Oggetto: C.U. n. 57 del 22.05.2019

Reclamo del sig. Fabio Gori avverso la squalifica inflitta dal G.S. Prato al 13.10.2019 (quattro mesi e 21 giorni).

Con tempestivo reclamo il sig. Fabio Gori impugna il provvedimento con il quale il G.S. Prato ha inflitto al medesimo, f.f. di allenatore, la squalifica fino al 13 ottobre 2019 (quattro mesi e 21 giorni), con la seguente motivazione: 'Allontanato dal campo per reiterate proteste, nell'intervallo della gara rientrava indebitamente nel recinto degli spogliatoi. Posizionandosi successivamente in tribuna offendeva reiteratamente il D.G.. A fine gara faceva nuovamente ingresso, indebitamente, nel recinto spogliatoi. La sanzione tiene conto della sospensione estiva dell'attività sportiva'.

Con il gravame il ricorrente chiede la riforma del provvedimento impugnato, lamentando l'eccessività della sanzione inflitta e chiedendo una riduzione della stessa in rapporto all'effettiva gravità dei fatti.

Precisa al riguardo di aver avuto sì un atteggiamento di protesta, ma mai offensivo.

Riconosce inoltre di aver contestato dalla tribuna alcune decisioni arbitrali, ma senza proferire offese.

Nega infine di aver fatto indebito ingresso nel recinto spogliatoi nell'intervallo della gara, mentre riconosce di essere rientrato a fine gara (dopo circa 40 minuti dal termine della partita) per ritirare il materiale sportivo.

Conclude il ricorso chiedendo di essere ascoltato dalla Corte.

Tale ultima istanza ha poi trovato sfogo all'udienza del 14 giugno 2019, ove il ricorrente, comparso personalmente, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto richiesto dalla Corte ai fini istruttori, ha ribadito le ragioni ed i motivi di doglianza, negando, in particolare, di aver proferito espressioni offensive all'indirizzo del D.g. e di aver fatto ingresso nel recinto spogliatoi durante l'intervallo della gara.

Terminata l'udienza, la Corte si è quindi riunita in camera di consiglio per discutere il reclamo, a seguito della quale, adotta la seguente decisione.

L'impianto motivazionale del provvedimento impugnato merita di essere ampiamente confermato poiché le risultanze istruttorie versate in atti (art. 35 CGS) appaiono tutte, anche in ragione del carattere fidefacente loro riconosciuto dalla normativa federale, chiare, precise e concordanti nel cristallizzare il comportamento anti-regolamentare del tesserato.

Ciò vale sia per l'atteggiamento di reiterata protesta e di aperta polemica, poi sfociata in espressione dal tenore offensivo ('incompetente') e/o comunque irriguardoso nei confronti del D.g., sia per l'indebito ingresso nel recinto spogliatoi avvenuto nell'intervallo della gara e, successivamente, al termine della stessa; circostanze quest'ultime confermate dal D.g. nel supplemento di rapporto, sulla cui attendibilità il Collegio non ravvisa elementi di dubbio.

Passando a verificare l'entità della sanzione inflitta, il Collegio, valutate diversamente le risultanze istruttorie e tenuto conto che la sanzione risulta parametrata anche in ragione del periodo di sospensione estiva dell'attività sportiva, ritiene congrua applicarsi al tesserato una sanzione per complessivi mesi 3 (tre) di squalifica.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto da Fabio Gori, riduce la squalifica inflitta dal GST al 22.08.2019.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione

8. ALLEGATI

- cu n.151/A FIGC - avvio procedimento preordinato all'eventuale adozione provvedimento decadenza affiliazione
- cu n.152/A FIGC - modifica art 96 NOIF
- Circolare n.56 - IUS SOLI SPORTIVO
- Circolare n.57 - Variazioni di attività ex art. 118 NOIF

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 25-06-2019

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



COMUNICATO UFFICIALE N.369 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 151/A della F.I.G.C., inerente l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A

Il Presidente Federale

- viste le Società risultanti dagli elenchi Allegato 1 e Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ritenuto di dover avviare il procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, così come previsto dall'art. 16, comma 2, N.O.I.F., dandone comunicazione ai sodalizi interessati;
- considerato che, atteso l'elevato numero di soggetti, potenziali destinatari del provvedimento finale, si rende necessario procedere in tal senso con Comunicato Ufficiale;

rende noto

l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, concedendo alle parti interessate il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione del presente avviso, per l'eventuale esercizio delle facoltà partecipative e, in particolare, per la presentazione di memorie e/o documenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

C.R. ABRUZZO

936013 A.S.D. AMITERNUM S.VITTORINO	936009 A.S.D. PROJET C5 VALLATA DELFINO
919170 A.S.D. ANNUNZIATA GIULIANOVA	600790 A.S.D. REAL CELANO
932621 A.S.D. ATLETICO FLACCO	600503 A.S.D. REAL SAMBUCETO C5
914029 A.S.D. ATLETICO ORTONA 2004	919389 A.S.D. REAL SAN SALVO
938372 ASD BARBERINI CALCIO	919172 A.S.D. ROCCAMORICE
932839 A.S.D. BAZZANO CALCIO	934503 F.C.D. S.ONOFRIO
919101 A.S.D. BELLANTE 2007	68406 A.S.D. SAMBUCETO CALCIO S.PAULO
919060 A.S.D. CALCIO PESCARAMANZIA	933805 U.S.D. SAN VINCENZO ROCCAVIVI
932694 A.S.D. CARPINETO SINELLO	44090 S.S.D. SANTEGIDIESE S.R.L.
930618 A.S.D. CRECCHIO CALCIO	600787 A.S.D. SPORTING CONA
917577 A.S.D. GARRUFO 1982	935525 A.S.D. SPORTING ORTONA
912036 A.S.D. GLORIA CHIETI 2000	921290 A.S.D. SPORTING POLLUTRI
934384 A.S.D. HEROES VENERE	930835 A.S.D. STELLA VIOLA CANDITELLAE
917159 A.S.D. LOCOMOTIV BELLANTE	938111 SSD TIRINO BUSSI CALCIO
914337 A.S.D. LUCOLI	70158 A.S.D. TORINO DI SANGRO
914551 A.S.D. MEMY TEAM GIULIANOVA	600337 A.S.D. VILLA CARMINE LIONS
934368 A.S.D. PANTHERS GIRLS	932823 A.S.D. VILLA FIORE
935980 A.S.D. PESCARA DOLPHINS	936004 A.S.D. VIRTUS CIVITELLA CASANOVA
936174 A.S.D. PETTORANO SUL GIZIO	600808 A.S.D. VIRTUS NOTARESCO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 1 del 4.7.2013	C.U. n. 15 del 3.10.2013
C.U. n. 14 del 16.9.2013	C.U. n. 12 del 19.9.2013
C.U. n. 37 del 30.1.2014	C.U. n. 4 del 25.7.2013
C.U. n. 9 del 5.9.2013	C.U. n. 8 del 29.8.2013
C.U. n. 5 del 1.8.2013	C.U. n. 3 del 18.7.2013
C.U. n. 10 del 12.9.2013	C.U. n. 6 del 8.8.2013
C.U. n. 7 del 22.8.2013	

C.R. BASILICATA

935710 A.S.D. ACROCALCIO	920156 A.S.D. MOVINT
690316 A.S. AICSPORT CLUB POTENZA	915092 A.S. NEMUS
690388 A.S. ATLETICO GENZANO	933561 A.S.D. P.P.S. BARTOC
936671 A.S.D. AVVOCATI POTENZA	936639 A.S.D. PHOENIX POTENZA FUTSAL
916477 A.S.D. BRAVO	75118 S.S. PIETRAPERTOSA DOL LUCANE
939085 A.S.D. CANCELLARA CALCIO A 5	933386 A.S.D. PIZETA
919842 A.S.D. CASTELLARO	920644 A.S.D. POLICORO HERACLEA
690347 CITTA POTENZA SSARLD	933755 A.S.D. PRO LOCO SAN MAURO FORTE
936840 A.S.D. GARAGUSO	919947 A.S.D. REAL MARATEA
916490 A.S.D. GENZANO C5	936915 A.S.D. RICILIUS
934892 A.S.D. GIOSA TEAM	205915 A.S.D. RUVO
933544 A.S.D. GORGOGNONE	690358 S.S. SAN NICOLA
936116 A.S.D. HURRICANE LAURENZANA	931348 A.S.D. SANBREMA MARATEA CALCIO
939292 ASDPOL INDOMITA THOHIR	936672 A.S.D. SPARTAK LUCANIA FUTSAL
690393 POL. LIBERTAS MONTALBANO	936616 A.S.D. TRIVIGNO 2012
933405 A.S.D. MANLEVA SPORTING CLUB	930189 A.C.D. VIETRI DI POTENZA
	933400 A.S.D. VIGNALE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 17 del	18.9.2013	C.U. n. 73 del	28.2.2014
C.U. n. 38 del	22.11.2013	C.U. n. 48 del	13.12.2013
C.U. n. 37 del	20.11.2013	C.U. n. 28 del	18.10.2013
C.U. n. 15 del	11.9.2013	C.U. n. 24 del	9.10.2013
C.U. n. 32 del	31.10.2013	C.U. n. 4 del	25.7.2013

C.R. CALABRIA

610413 G.S. ALMAS COSENZA (non CU)	918085 A.S. NEW TEAM LIDO CALCIO A 5
921695 U.S.D. AMBROSIANA CALCIO	935019 NUOVA ACCONIA CALCIO
912229 A.S.D. ANDREOLESE	936559 A.S.D. NUOVA ALBIDONA
936505 A.S.D. ATLETICO ROCCA	936865 F.C. NUOVA BELVEDERE ASD
934629 A.S.D. ATLETICO SALINE	936538 A.S.D. NUOVA PALERMITI
916905 A.S.D. BRASIL ROCCELLA	933158 A.S.D. NUOVA TROPEA
918309 S.S. CANTINELLA CALCIO A 5	610166 U.S. PEDACE
933295 A.C. CASIGNANA	914599 A.S.D. PETILIA CALCIO
81453 A.S.D. CICALI	75488 U.S.D. PETRIZZI
935880 A.S.D. CITTA DI REGGIO CALABRIA	913323 A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003
936043 A.S.D. CITY CASTROLIBERO	919914 S.S. PIETRAPAOLESE
936533 F.C.D. CLETO	934909 A.S.D. PLANA SERVICE CORIGLIANO
920069 A.S.D. CLUB SCARCELLI 1988	938274 A.S.D. POLISPORTIVA MODENA
916683 A.C. COMERCONI 2005	206578 U.S. PRAIA
610198 A.S.D. CROPANI	610593 A.S. PRO OCCHIO
933127 A.S.D. FER.CA. TARSIA	913426 A.S. REAL CARIATI
931370 F.C. FEROLETO ANTICO 1978	936268 F.C.D. REAL FIUMEFREDDO
913281 A.S. FILADELFIA CUP	934771 A.S.D. REAL FRONTI 2011
931407 A.S.D. FILOGASESE	936224 A.S. REAL MEGALOS
60979 S.S.D. FUSCALDO	938873 A.S.D. RIONE MODENA
934908 A.S.D. FUTSAL CETRARO	936230 ROSARNO C5
916560 A.S.D. FUTSAL COSENZA C5	82150 A.S.D. S.ELIA
934114 A.S.D. FUTSAL DUOMO CATANZARO	936040 A.S.D. S.VENERE GALLINA
936635 A.S.D. FUTSAL LAUREANA C5	921572 A.S.D. SAN COSTANTINO CALABRO
936916 A.S.D. FUTSAL NICOTERA	931411 A.S.D. SAN LORENZO CALCIO A 5
934837 A.S.D. FUTURVENDING VILLA S.G.	934866 A.S.D. SAN NICOLA DA CRISSA
912447 A.S. GIMIGLIANO DILETTANTISTIC	916503 POL. SANCALOGERESE 05
935235 A.S. GIROPACO	918397 POL. SANTO STEFANO
935431 A.S.D. INVICTA 2011	918552 A.S. SELLIA MARINA
918064 ASD.C. LA BUSSOLA FUSCALDO 1976	938776 A.S.D. SOCCER CARIATI
936414 A.S.D. M C FOOD CALCIO A 5	919913 A.C.D. SOVERIA SIMERI
935575 A.S.D. MALVITO	922173 A.S.D. SPORTING CLUB LA MUCONE
610339 A.S. MARZI	921933 A.S.D. SPORTING ROCCA
933115 A.S.D. MELIS	933104 S.C.D. VALLESE MELISSA
933230 A.S.D. MIGLIERINA CALCIO A 5	931504 A.S.D. VERBICARO CALCIO
930846 A.S.D. MODENA CALCIO A CINQUE	910792 F.C. VERZINO CALCIO GIOVANILE
935084 A.S.D. MORMANNO UNITED	914998 A.S.D. VIGOR ROCCA
918065 U.S. MOTTA SANTA LUCIA	

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 42 del	11.10.2013	C.U. n. 89 del	16.1.2014
C.U. n. 11 del	6.8.2013	C.U. n. 109 del	20.2.2014
C.U. n. 98 del	28.1.2014	C.U. n. 53 del	5.11.2013
C.U. n. 23 del	5.9.2013		

C.U. n. 82 del 30.12.2013
 C.U. n. 103 del 6.2.2014
 C.U. n. 32 del 2.10.2013

C.U. n. 49 del 25.10.2013
 C.U. n. 115 del 6.3.2014
 C.U. n. 125 del 27.3.2014

C.R. CAMPANIA

916841 A.I.C.S. POSEIDON
 933678 A.S.D. ABELLIUM 2010
 916861 A.S.D. ACCIAROLI CALCIO
 81765 A.S.D. AENARIA
 935308 U.S.D. AGRIVESUVIO FONTENOVELLA
 933082 A.S.D. AMICI DEL FUSARO
 935426 A.S.D. AMICI DI DON GNOCCHI
 918124 POL.D. ANIELLO SGAMBATI
 922129 A.S.D. APPENNINICA
 74207 A.S.D. ARIANO NORD EST
 916840 ASDPOL ASCEA
 936869 A.S.D. ATLETICO CERVINARA C5
 936699 A.S.D. ATLETICO MONDRAGONE C5
 931280 A.S.D. ATLETICO PONTERUTTO
 933593 A.S. ATLETICO PROCIDA
 933513 A.S.D. ATLETICO SAN MARZANO C5
 931783 A.S.D. AU.DAN. BELVEDERE
 936750 S.S.D. AVE TELLUS
 936993 A.S.D. AZZURRA CAPRI
 937007 A.S.D. BAROBET
 936680 A.S.D. BELTIGLIO
 60678 POL. BRUSCIANESE CLUB AZZURRO
 935354 U.S. BUCCINESE
 933358 U.S. BUONABITACOLO UNITED
 621078 A.S.D. C.DIQ. LEOPARDI CALCIO
 919833 A.S.D. CALCIO COLLE SANNITA
 936968 A.S.D. CALCIO ENZO LA MANNA
 620885 A.S.D. CALCIO EUROPA SOCIAL CLUB
 936674 A.S.D. CALCIO ROSA SALERNO
 936744 A.S.D. CALCIO SPORTING CAIAZZO
 936089 A.S.D. CAPO DI FIUME
 620302 A.S.D. CARPINETO
 620054 U.S. CASTELFRANCO
 935105 A.S.D. CASTELLUCCIO BATTIPAGLIA
 620713 POL. CERASO
 922073 A.S.D. CERCOLA CALCIO
 63807 A.S.D. CLUB BATTIPAGLIA
 936900 A.S.D. COMPRENSORIO SESSA SOCCER
 620674 A.S.D. COSTA D AMALFI C5
 935219 A.S.D. COSTANTINOPOLI
 920200 U.S.D. DOMICELLA
 913881 A.S.D. DUE PRINCIPATI
 921913 A.S.D. E.F. PORTOFINO CLUB
 931438 A.S.D. EAM STRIANO C5
 912983 A.S.D. ETTORE FIERAMOSCA
 912701 POL. FAICCHIO
 921719 A.P.D. FIESOLE
 931521 U.S. FONTANELLE
 621185 A.S. FUTSAL GRAGNANO
 914861 A.S.D. FUTSAL MARIGLIANO C5
 936515 F.C.D. GIANLUCA GISOLDI

936846 A.S.D. GIANO CALCIO
 935414 U.S. GIOI
 932175 A.S.D. GRANIANUM CALCIO A5
 936753 A.S.D. GRICIGNANO CALCIO
 936877 A.S.D. HIRPINIA SOCCER
 921411 A.S.D. IL QUARTO C5
 26720 A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D.
 919136 A.S.D. JUVENTUS BOSCOREALE
 934876 A.S.D. LABS 360 SAN PIETRO
 933370 A.S.D. LAUSDOMINI 2010
 922127 A.S.D. LIBERTAS ROCCAMONFINA
 81522 U.S. LIMATOLA
 936448 A.S.D. MARAVILHA FUTSAL
 935168 A.S.D. MOIANO IN MOVIMENTO
 620388 A.S.D. MONDRAGONE CALCIO
 933422 S.S. MONTEFORTE CILENTO
 918377 U.S. MORRA DE SANCTIS
 935343 MUMBAR POZZUOLI A.S.D.
 934994 U.S.D. NOCELLETO
 932172 P.S.D. NOCERA
 76680 S.S. NUOVA POL.FRATTESE
 910542 S.C. OLEVANESE ARIANO
 936958 A.S.D. P.G.S. PIEDIMONTE MATESE
 936566 A.S.D. PAESTUM SOCCER
 935280 A.S.D. PAMASPORT FNCC
 936963 A.S.D. PAROLISE CALCIO
 936769 A.S.D. PARTENOPE SOCCER
 936607 A.P.C. PASQUALE CATALDO
 938847 A.S.D. PERTOSA
 935151 A.S. PEZZOTTESE FUTSAL 2004
 61904 G.S.D. PIEDIGROTTA
 936965 A.S.D. PIETRA VIVA
 75175 U.S. PILA AI PIANI
 915367 A.S.D. POL. MOIANO 2004
 938780 A.S.D. POLISPORTIVA ARAGONESE
 936871 A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLO
 936957 A.S.D. POLISPORTIVA PASTORANO
 78888 A.S.D. PRINCIPI DORIA
 935340 A.S.D. PRO CALCIO DONNE
 919801 A.S.D. PRO PIEDIMONTE
 78108 A.S.D. PRO RICIGLIANO
 917795 A.S.D. PROTOPISANI SOCCER
 936970 S.F.D. QUINDICI SOCCER
 920268 A.S.D. REAL AMALFI 2007 C5
 620183 A.S.D. REAL BAGNESE
 933679 A.S.D. REAL CALCIO S.AGATA
 922130 A.S.D. REAL CASCINA
 915533 A.S.D. REAL FRASSO
 935371 A.S.D. REAL MONTESANO
 935244 A.S.D. REAL NISE C5
 936762 A.S.D. REAL OPLONTI

922100	REAL PERDIFUMO 2008	931752	A.S.D. SPORTING LIVERI
934851	A.S.D. REAL SALA C5	936956	A.S.D. SPORTING PANNARANO
935241	A.S.D. REAL SAN PIETRO INFINE	935258	A.S.D. SPORTING SANT ELIA
931903	POL. REAL SIRIGNANO	933204	A.S.D. SPORTING SCAFATI C5
621153	A.S. REAL SORRENTO	934878	A.S.D. SPORTING TEANO
920365	A.S.D. REAL TEANO CALCIO	931975	A.S.D. SPORTING VITULAZIO
935303	A.S.D. REAL TERZIGNO CALCIO	935366	A.S.D. STELLA ROSSA VILLAMAINA
936966	A.S.D. REAL TUFINO SCHIAVA	920026	A.C. STIO CILENTO
934804	A.S.D. REAL UNITED	933296	A.S.D. TAURASI
922077	A.S.D. REAL VAIRANO SCALO	931383	A.S. UNITED COLOURS OF FUTSAL
921920	A.S.D. REALITY PIAZZOLLA	933676	A.S.D. VALLE C5 ORAZIO MONTORO
620215	U.S.C. S.ANGELO ALL ESCA	916912	POL. VALLE 2005
936976	U.S.D. S.EUSTACHIO	936984	A.S.D. VARONI F.C.
931847	S.C.D. SALENTO	620912	F.C. VIA MERCANTI SALERNO ASD
918083	A.S.D. SAN FELICE A CANCELLO C5	931784	A.S.D. VIETRIRAITO CALCIO
935361	A.S.D. SAN NICOLA 2011	620081	F.C. VILLA
620418	A.S.D. SAN PIETRO	935349	A.S.D. VIRTUS CASTELCIVITENSE
917079	A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE	918379	A.S.D. VIRTUS CONZA
934900	A.S.D. SANNIUM S.L.S.	936996	A.S.D. VIRTUS MADDALONESE
920121	A.S. SANT EGIDIO	933639	A.S.D. VIRTUS MONDRAGONE
935421	A.S.D. SANTA PAOLINA CALCIO	936959	A.S.D. VIRTUS POL.CURTI 2012
934816	A.S.D. SCARPASCIOT	936975	A.S.D. VIRTUS VILLA LITERNO
936848	A.S.D. SIRIO SAN GIORGIO C5	920548	A.S.D. VIS SAN NICOLA
935234	A.S.D. SPORTING ALFANO	916530	S.S.C. VISCIANO FIESTA
933709	A.S.D. SPORTING BARONISSI	74382	S.S. VITULAZIO
933408	SPORTING CASANDRINO	936215	A.S.D. WIENER HAUS FLEGREA C5
936570	A.S.D. SPORTING CLUB C5	936774	A.S.D. YOUNGBOYS 2006
917081	A.S.D. SPORTING ELEATICA		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n.71	del	20.02.2014	C.U. n. 41	del	14.11.2013
C.U. n.56	del	9.1.2014	C.U. n 17	del	17.9.2013
C.U. n.45	del	28.11.2013	C.U. n 51	del	19.12.2013
C.U. n.47	del	5.12.2013	C.U. n. 38	del	7.11.2013
C.U. n.31	del	17.10.2013	C.U. n. 40	del	8.11.2013
C.U. n.28	del	10.10.2013	C.U. n 63	del	30.1.2014
C.U. n. 8	del	10.10.2013			

C.R. EMILIA ROMAGNA

630232	POL. ANCORA SAN FRANCESCO ASD	27660	POL. LIMIDI
930084	A.S.D. ARTUSIANA CALCIO 5	917428	LOKOMOTIVE SAN BIAGIO ASD
7000	A.S.D. BONDENESE CALCIO	65379	A.S.D. M.S.P. SZ CALCIO
914282	A.S.D. BORGOROSSO FOOTBALL CLUB	29620	A.C.D. MASI TORELLO
935711	A.S.D. CALCIO FE 2010	66456	A.C. MONZUNO
934094	A.D. CALCIO RAVEGNANA	930887	POL. NEW WILD ROSE ASD
630626	A.S. CASTELNOVO 02	934322	A.C. PALAGANO A.S.D.
935912	A.S.D. DEPORTIVO 2007	630545	A.S.D. PANACEA CALCIO
921007	CCRS DRIBBLING	934261	A.C.D. POLISPORTIVA SAN GIOVANNI
17210	A.S. ESTENSE	72874	A.S.D. PORTA STIERA
935680	A.S.D. ETNIA	932411	A.S.D. REAL BARCA FC
914272	F.C. FUTSAL CASINA	934159	A.S.D. REAL BELLARIA C A 5
920686	FUTURA 2008 A.S.D.	921010	F.C. REAL FONTANELLE S.R.L.
630276	A.C.D. IRE CAGNONA C.A5	935871	A.S.D. REAL MONTALE
917587	A.S.D. LA BADIA CALCIO A 5	935814	S.S.D. REAL SPAL SRL

630428 A.S.	S.AGATA 2000	936027 A.S.D.	SPILLA CALCIO
630405 A.S.D.	S.ANDREA C.SANGIOVANNESE	931097 A.S.D.	TEAM BOTA
935936 A.S.D.	SAN MAURO PASCOLI CALCIO	934450 A.S.D.	TOPPE FIVE
930049 A.S.D.	SANTA GIUSTINA	911516 A.S.D.	VERGATESE
935853 A.S.D.	SERENA 80	630692 A.S.D.	VOLTANESE
82261 P.V.M.	SOLO COSE BUONE A.D.		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Emilia Romagna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 3	del	17.7.2013	C.U. n. 19	del	6.11.2013
C.U. n. 1	del	3.7.2013	C.U. n. 5	del	1.8.2013
C.U. n. 6	del	7.8.2013	C.U. n. 11	del	11.9.2013
C.U. n. 9	del	28.8.2013	C.U. n. 4	del	25.7.2013
C.U. n. 2	del	10.7.2013	C.U. n. 31	del	5.2.2014

C.R. FRIULI V.G.

930030 U.P.D.	AVIANESE	935941 A.S.D.	LONGOBARDA CALCIO A 5
60768 A.S.D.	CISERIIS	58739 U.S.	MALBORGHETTO
80044 A.S.D.	CORMOR CALCIO	919013 A.S.D.	PARTENOPE
640196 A.S.D.	DORIA ZOPPOLA	932717 A.S.D.	PESCINCANNA
921139 A.S.D.	FUTSAL CLUB MEDITERRANEA		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 9	del	2.8.2013	C.U. n. 93	del	3.3.2014
C.U. n. 14	del	22.8.2013			

C.R. LAZIO

917289 A.S.D.	ALOHA CALCIO A 5	934638 A.S.D.	CALCIO EUR MUNICIPIO 12
917700 POL.D.	ANTICOLI CORRADO	81199 A.S.D.	CALCIO LEONESSA
912944 ASD.DC	ASS.DIP. CORTE DEI CONTI	914527 U.S.D.	CAMPAGNANO
650104 A.C.D.	ATINA	936299 A.S.D.	CARBOGNANO UNITED 2012
910242 A.S.D.	ATL.NETTUNO CALCIOSANDALO	935897 A.S.D.	CARLO MENTA
919787 A.S.D.	ATLETICO ALENIC CA5	63411 A.P.D.	CASTELNUOVO DI FARFA
651323 A.S.D.	ATLETICO ARDEA FUTSAL	916009 S.S.D.	CASTRO DEI VOLSCI
934688 A.S.D.	ATLETICO DON PAYO ACILIA	938783 A.S.D.	CASTRUM TURRIS
921194 A.S.D.	ATLETICO MORLUPO	934783 A.S.D.	CEAM CIS MOROLO CALCIO A5
934646 A.S.D.	ATLETICO ORIOLO CALCIO A5	930871 A.S.D.	CERENOVA UNITED
936285 A.S.D.	ATLETICO PALESTRINA C5	651268 A.S.D.	CERVETERI FUTSAL
934875 A.S.D.	ATLETICO PIGLIO	931321	CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO
934246 A.S.D.	BARRACUDA CALCIO A 5	916024 A.S.D.	CITTA DI FORMIA
936205 A.S.D.	BELLATOR FROSINONE FUTSAL	651303 SSDARL	COGIANCO GENZANO FUTSAL
936493 S.S.D.	BEPPE VIOLA ARL	917861 A.S.D.	COLLI PRENESTINI
650836 A.S.D.	BLERA	916258 POL.D.	COMUNALE CIVITELLESE
919273 A.S.D.	BOCCEA NORD	912739 N.POL.	COMUNALE MONTORIO ROMANO
921066 A.S.D.	CALCIO BASSANO ROMANO	919784 POL.	COMUNE DI POSTA A.S.D.
936369 A.S.D.	DA.MA. FUTSAL	936366 U.S.D.	FUTURA GALLICANO
936396 A.S.D.	DECIMO ROMA	81250 U.S.D.	GAVIGNANO
936543 A.S.D.	DRIBBLING CALCIO A 5	79332 POL.	GIANOLA
919449 A.S.D.	FARNESE	932701 A.S.D.	GIGLIO ZEPPONAMI
935779 A.S.D.	FAUL CALCIO	651024 A.S.D.	GRAFFIGNANO
934361 A.S.D.	FC COLLEPARDO	921042	JUVENIA 2000 SSDSRL
651337 A.S.D.	FC REAL VALLEMARINA	934441 A.S.D.	LADY LATINA CALCIO A5
18130 F.C.	FIDENE S.R.L. S.S.D	9 16246 U.S.D.	LE FORNACI
918218 A.S.D.	FIORI ISOLA DEL LIRI	9 14552 A.S.D.	LEGIO COLLEFERRO
933136 A.S.D.	FUTSAL CAPITOLINA	934649 A.S.D.	LIBERTAS ELLERA

650866 POL.D. M.M.S. TANCIA
 932966 G.S. MACERE
 651045 A.S.D. MARINO CALCIO A5
 934737 ASD.P. MERCURY
 934104 A.S.D. MONTECIFALCO
 934747 A.S.D. MONTELIBRETTICALCIO TEAM
 919332 A.S.D. MUNICIPIO ROMA III
 935985 A.S.D. PALALEVANTE
 931316 A.S.D. PARADISE FUTSAL
 916409 A.S.D. PESCOROCCHIANO
 931216 A.S.D. POLISPORTIVA C.R.A.M.
 77980 A.S.D. POLISPORTIVA FALISCA
 936494 A.S.D. PRAENES C. A5
 914628 A.S.D. PRIVERNUM CALCIO A5
 934894 A.S.D. REAL CORENO AUSONIO
 651065 A.S.D. REAL DIVINO AMORE CALCIO5
 931095 A.S.D. REAL GRADOLESE
 919250 A.S.D. REAL SPIGNO
 936022 A.S.D. REAL SUPINO CALCIO 2012
 931290 A.S.D. REAL TORRINO
 935677 A.S.D. REATE 1936
 920624 U.S.D. RIGNANOSORATTE
 911089 A.C. RINASCITA
 920746 POL.D. ROIATE CALCIO
 915993 G.S. SALINE A.S.D.

936367 A.S.D. SAN DAMIANO
 914535 A.S.D. SAN VINCENZO DE PAOLI
 934615 A.S.D. SANBARTOLOMEO CASSINO 65
 934684 A.S.D. SANTA MARIA DELLE GRAZIE
 919694 A.S.D. SANTAMARINELLESE
 932741 A.S.D. SIPICCIANO
 934752 A.S.D. SOCCER CLUB
 50160 A.S.D. SPERLONGA
 933070 A.S.D. SPORT ZAGAROLO CA5
 931409 G.S.D. SPORTIME
 936092 A.S.D. SPORTING CAPENA CALCIO
 935987 A.S.D. SPORTING PONTINO 2012
 935825 A.S.D. T.C. FOGLIANO 2000 S.R.L.
 933258 A.S.D. TEAM SOCCER PSGI
 933067 A.S.D. THE LIONS
 933887 F.C.D. TIVOLI
 936139 ASD.US TORRE CAJETANI
 931302 A.S.D. VIRTUS CECCHINA C. A 5
 932689 A.S.D. VIRTUS CORCHIANO 2010
 934484 A.S.D. VIRTUS TYRRENO
 933905 A.S.D. VIRTUS 3Z
 933899 A.S.D. VIS JUVENTUTE TERRACINA
 914152 A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L.
 919398 A.S.D. VIVISORA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lazio, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 52 del 26.9.2013
 C.U. n. 12 del 7.8.2013
 C.U. n. 140 del 17.1.2014
 C.U. n. 10 del 2.8.2013
 C.U. n. 29 del 5.9.2013
 C.U. n. 47 del 20.9.2013
 C.U. n. 24 del 16.10.2013

C.U. n. 41 del 13.09.2013
 C.U. n. 115 del 13.12.2013
 C.U. n. 249 del 13.6.2013
 C.U. n. 34 del 10.9.2013
 C.U. n. 257 del 27.6.2013
 C.U. n. 3 del 4.7.2013
 C.U. n. 34 del 10.9.2013

C.R.LIGURIA

934356 A.S.D. CALCIO A 5 RECCO
 665369 A.S.D. CASTELLETTO SOLFERINO67AR
 938604 A.S.D. CORNIGLIANESE 2013
 913070 A.S.D. DOLCEDO CALCIO
 930583 A.S.D. DOPOLAVORO FERROVIARIO SV
 920974 A.S.D. EF 90 CAMPOROSSO
 936919 A.S.D. FABIANO ENDAS
 665387 A.S. GPM OLYMPIA
 935966 A.S.D. IL POLPO BOLZANETO
 935965 A.S.D. LA SUPERBA
 934359 A.S.D. MANITA MONEGLIA

932183 A.S.D. MONTOGGIO CASELLA 87
 935015 A.S.D. NEW FAVARO F.C.
 910131 A.S. NUOVA INTEMELIA
 934333 A.S.D. PIEVE 08
 932945 A.S.D. PORTO MAURIZIO
 930793 A.S.D. QUINTO
 918014 G.S.D. ROCCHETTA VARA
 932181 SCOFFERA CALCIO A.S.D.
 50450 POL. SPOTORNESE
 920259 A.S.D. TOIRANO
 934443 A.S.D. ZOAGLI CALCIO A 5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 4 del 26.07.2013
 C.U. n. 2 del 2.8.2013
 C.U. n. 13 del 20.9.2013
 C.U. n. 3 del 3.10.2013

C.U. n. 11 del 12.9.2013
 C.U. n. 5 del 2.8.2013
 C.U. n. 71 del 28.6.2013
 C.U. n. 31 del 28.11.2013

C.R. LOMBARDIA

78943 A.S.D. A.L.G.O.	915701 A.S.D. GODIASCO SALICE
935772 A.S.D. ACCADEMIA ATALANTA	920567 A.S.D. GOLDEN AUSONIA
933829 A.S.D. ACCADEMIA OLTREPO	81892 A.S.D. JUNIORS
932567 A.S.D. ACS BICOCCA	930595 SGS.D. LIMBIATESE
938030 ACSI LYKOS A.S.D.	915756 A.S.D. LONATESE
76236 A.C. AMBIVERE	676038 A.C.F. MANERBIO FEMMINILE
930620 G.S.D. ASSOSPORT DESIO	934158 S.S.D. MC2 S.R.L.
930658 A.S.D. ATLETICO BRIANTEO	930311 G.S.D. MEZZANESE
932523 A.S.D. ATLETICO GUNNERS MILANO	500132 A.C.F. MILAN
932222 A.S.D. BAGNATICA A.C.	81837 MILANO EST
675696 S.S.D. BAGNOLOSANGIACOMO	935625 F.C.D. NEW FIVE SAN DONATO
79925 A.S.D. CALCINATESE	935904 A.S.D. NEW YORK CITY
13550 U.S. CALCIO COLOGNESE	915695 A.S. NUOVA SORDIESE
500780 A.S.D. CALCIO CREMONA FEMMINILE	930633 A.S.D. ORZINUOVI
918828 A.S.D. CALEPIO F.C.	920536 A.S.D. REAL CADORAGO CALCIO
915608 A.C.D. CAMISANESE	917290 A.S.D. REAL DOMUS
10850 U.S. CASSIOPEA	914041 A.C. RHO CALCIO 5
676159 A.C. CASTEISANGIORGIO	206447 G.S. S. ALESSANDRO A.S.D.
59040 A.C. CERNUSCO	71210 G.P. S.MARTINO
930013 F.C.D. CITTA DEI MILLE BERGAMO	67515 SANTALBINO CALCIO
935714 A.S.D. CUSAGO CALCIO	920959 A.C.D. SEPRIO C5
80970 A.S.D. CUSANO	675899 SPORTING CALCINATO A.S.D.
676019 A.C. FARESE	932542 A.S.D. SPORTING VANZAGO C5
938053 ASD FIAMM BATTERIE	500177 A.S. TEMPLARI SANGIANO
920492 U.S. FIESSE	52520 A.S. TORRE D ISOLA
934285 A.S.D. FOOTBALL SEGRATE	917097 U.S. TREALBE CALCIO
19700 POL. FRATELLI CALVI	913953 POL. TREVIGLIO ZANCONTI
938234 FUTSAL SONDRIO ASD	630016 A.S. VIRTUS
676188 A.S.D. GARIBALDINA	935604 A.S.D. VIRTUS REAL MILANESE
930581 ACF.D. GEAS ARTEMISIA	675171 A.C. VOGHERA S.R.L.
936026 SGGASD GINNASTICA GALLARATESE	

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lombardia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 5 del 25.7.2013	C.U. n. 27 del 7.11.2013
C.U. n. 1 del 3.7.2013	C.U. n. 12 del 29.8.2013
C.U. n. 38 del 3.1.2014	C.U. n. 10 del 26.8.2013
C.U. n. 6 del 1.8.2013	C.U. n. 17 del 12.9.2013
C.U. n. 68 del 19.6.2014	C.U. n. 10 del 26.8.2013
C.U. n. 4 del 19.7.2013	C.U. n. 15 del 5.9.2013
C.U. n. 69 del 26.6.2014	C.U. n. 6 del 1.8.2013
C.U. n. 8 del 20.8.2013	C.U. n. 22 del 10.10.2013
C.U. n. 3 del 11.7.2013	

C.R. MARCHE

700166 U.S.D. ACLI S.GIUSEPPE C 5 JESI	916269 A.S.D. ESTUDIANTES ANCONA C5
932483 A.S.D. ALBATROS C5	700540 F.C. FANANO
72894 A.S.D. ATLETICO MONTURANO	917539 U.S. FERMANA S.S.D. SRL
700422 A.S.D. ATLETIKO TRODIKA	915638 A.S.D. FREELY SPORT
932727 A.S.D. AURORA CALCIO SANSEVERINO	934612 SCS.D. GALASSIA SPORT
931061 A.S.D. COLBORDOLO CALCIO 5	919728 F.C.D. JUNIOR FOLIGNANO
934591 A.S.D. CRINALIA CASTORANO	934585 A.S.D. KINGS FRONTONE CALCIO A 5
917694 A.S.D. EDIARTIS CINGVLVM CALCIO	918176 A.S.D. L.S.A. VAGNONI 2006

934090 A.S.D. MAMBO NUMBER FIVE
 921188 A.S.D. MARACAIBO
 917697 A.S.D. MOLINI CALCIO
 700072 S.S.D. MONSAMPOLO CALCIO
 936142 A.S.D. NERONIANA
 919491 A.S.D. NEW BLIZZARD C5
 700492 A.S.D. NUOVA LIF
 931069 A.S.D. NUOVAAMATORI PORTOPOTENZA
 936211 A.S.D. OASI S.M.
 914486 A.S.D. OLYMPIA MONTECCHIO F.C.
 700457 A.S.D. PERGOLA GREEN
 916112 A.S.D. POTENTINA CALCIO
 914471 A.S.D. REAL BORGO
 700423 A.S.D. REAL CHIARAVALLE
 934590 A.S.D. REAL COLLI

935891 A.S.D. REAL MAGLIANO
 921005 A.S.D. REAL SAMB
 934637 A.S.D. ROBUR CORRIDONIA F.C.
 930956 U.S. SAMBENEDETTESE 1923 SRL
 921223 A.S.D. SPORTING CLUB CAGLI 2008
 936134 A.S.D. SPORTIVAMENTE
 919493 A.S.D. T.S. CANDELARA
 936286 A.S.D. TORRIONE CALCIO
 936141 A.P.D. TRECOLLIMERCATINOCONCA
 912761 A.S.D. VALCESANO
 700610 A.S.D. VALLE CASTELLANA
 700483 A.S. VALLESINA CALCIO A 5
 936075 A.S.D. VIGOR PICENA 2012

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Marche, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 95 del 20.12.2013
 C.U. n. 42 del 4.10.2013
 C.U. n. 1 del 4.7.2013
 C.U. n. 15 del 28.8.2013
 C.U. n. 2 del 25.07.2013
 C.U. n. 12 del 23.08.2013
 C.U. n. 183 del 18.06.2014
 C.U. n. 6 del 9.8.2013

C.U. n. 45 del 9.10.2013
 C.U. n. 18 del 30.08.2013
 C.U. n. 24 del 6.9.2013
 C.U. n. 21 del 2.9.2013
 C.U. n. 38 del 27.9.2013
 C.U. n. 4 del 1.8.2013
 C.U. F.I.G.C. del 31.8.2013
 C.U. n. 7 del 13.8.2013

C.R. MOLISE

921617 A.S.D. ATLETICO SANT AGAPITO
 795081 A.S. ATLETICO SESSANO
 930044 A.S.D. BACIGALUPO CALCIO
 932251 U.S.D. BIFERNO CALCIO
 795114 A.S.D. BOJANO
 76947 CALCIO CLUB OLYMPUS
 917688 A.S.D. CASTELNUOVO
 916333 A.S. DIVINUS SAN GIACOMO
 934884 A.C. DURONIA A.S.D.
 795277 G.S. FEMMINILE LARINO
 935450 A.P.D. FUTSAL TERMOLI C 5
 916088 A.S.D. GEOSecure BOJANO
 936336 A.P.D. LONGANO CALCIO
 795090 G.S.D. MACCHIAGODENA
 933164 A.S.D. MONACILIONI
 933166 A.S.D. NUOVO SCAPOLI

915160 F.C. PAGLIARONE
 795275 A.S.D. PETRELLA
 931024 A.S.D. POGGIO SANNITA
 795108 S.S. QUELLI CHE IL CALCIO
 936334 A.S.D. REAL MATRICE CALCIO
 914978 U.S. REAL ROCCAVIVARA
 931023 A.S.D. REAL SESSANO
 935346 A.S.D. RIONERO
 931026 A.S.D. RIZLA BUSO
 921705 A.S.D. SAN BIASE
 913335 A.S.D. SAN GIULIANO DEL SANNIO
 936261 A.S.D. SELECAO C5
 795262 A.S.D. SPORTING FORTORE
 53510 U.S. TURRIS S.CROCE
 936338 A.S.D. VANDRA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Molise, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 22 del 20.9.2013
 C.U. n. 16 del 6.9.2013
 C.U. n. 10 del 4.4.2014
 C.U. n. 108 del 4.4.2014

C.U. n. 18 del 12.9.2013
 C.U. n. 74 del 7.2.2014
 C.U. n. 27 del 4.10.2013
 C.U. n. 60 del 3.1.2014
 C.U. n. 18 del 12.9.2013

C.R. PIEMONTE V.A.

934196 A.S.D. ALLOTREB
 710809 A.P. ASTERIX
 934306 F.C.D. ATHLETIC B
 921451 S.S.D. ATLETICO ALEXANDRIA 2008
 932582 A.S.D. ATLETICO TV FOOTBALL CLUB
 934297 A.S.D. AZEGLIO IVREA
 932645 A.S.D. CALCIO VEGLIA
 931144 A.S.D. CARPENETO
 710828 POL.D. CASALBAGLIANO
 82493 A.S. CASALE CALCIO S.R.L.
 936038 A.S.D. CASTELCERIOLO
 934284 A.S.D. CAVALLIRIO 2011
 936250 A.S.D. CIRCOLO OLMO
 76648 POL. COMUNALE CASTELLETTESE
 931165 S.S.D. CUZZEGO
 78485 G.S. EUROPA
 930854 A.S.D. EUROPA
 710272 A.S. FEMMINILE CASALE A.S.D.
 920696 A.S.D. G.GABETTO CALCIO A 5
 935882 A.S.D. JUVE SAN ROCCO
 931149 A.C.D. LESNA 2009
 71059 A.S.D. VIRTUS MAGLIANO ALPI

710838 ASD.C. MAGGIATESE
 932288 A.S.D. MAGLIANO ALPI
 936595 A.S.D. MANI AMICHE
 30660 A.S.D. MICHELIN SPORT CLUB
 936306 A.S.D. NEW VALLETTE 2012
 913643 F.C.D. OZZANO
 37630 G.S.D. PIEVESE
 931157 A.S.D. PLAY MONCALVO
 710542 A.S.D. REAL PASSATORE 2000
 936345 A.S.D. RIVAROLO TEMPOCASA
 918931 A.C.D. RIVOLI
 710849 A.S.D. SAN MAURIZIO DI CONZANO
 76941 A.S.D. STRONESE
 919645 A.C.D. TERDOBBIA
 931162 A.S.D. TERRANOVA CALCIO 2009
 710866 A.S.D. UNICONET GEMS NICHELINO
 932436 GCSR VACCHERIA A.S.D.
 932585 U.S. VELOCES VERCELLI
 710200 G.S.D. VIGNALE
 55520 U.S. VIGNOLESE A.Q. A.S.D.

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Piemonte V.A., se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 5 del 23.7.2013
 C.U. n. 20 del 3.10.2013
 C.U. n. 16 del 12.9.2013
 C.U. n. 10 del 1.8.2013
 C.U. n. 7 del 27.7.2013
 C.U. n. 12 del 27.8.2013

C.U. n. 2 del 27.8.2013
 C.U. n. 23 del 16.9.2013 (Dip.Int.)
 C.U. n. 25 del 17.10.2013
 C.U. n. 38 del 12.12.2013
 C.U. n. 48 del 20.2.201

C.R. PUGLIA

915778 A.S. ANDRIA BAT S.R.L.
 720223 ANDRISANI CALCIO 1995 TA
 935092 A.S.D. ATLETICO MONTECARMI
 931232 A.S.D. CITTA DI BARI CALCIO A 5
 935734 A.S.D. CITTA DI RUVO
 934240 A.S.D. DONIA
 935163 A.S.D. FOGGIA INCEDIT 2003
 72936 S.S.D. FORTIS TRANI S.R.L.
 931429 A.S.D. FREE STYLE MARTINA
 936321 A.S.D. FRIENDS BARI
 936107 A.S.D. FUEGO SAN SEVERO
 932761 A.S.D. FUTSAL BRINDISI
 938859 A.S.D. FUTSAL CERIGNOLA
 933186 A.S.D. FUTSAL CONVERSANO
 934953 A.S.D. FUTSAL FASANO
 934608 A.S.D. FUTSAL MOLFETTA
 936246 A.S.D. FUTSAL POLIGNANO
 934869 A.S.D. GIOVENTU LATERZA
 720168 G.S.D. ISCHITELLA SANTUCCI M.
 935213 A.S.D. LA MIA VALENZANO
 935162 U.S.D. LESINA
 201642 A.C.D. MOLFETTA SPORTIVA

73294 A.C. MONOPOLI S.R.L.
 931546 F.C.D. MONTEIASI
 33190 A.S.D. NARDO CALCIO
 934949 POL.D. NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO
 938866 A.S.D. NUOVA LAURUS SAN SEVERO
 932528 A.S.D. ORIENTAL FIVE MARTINA
 933196 S.S.D. POGGIO IMPERIALE
 936579 A.S.D. PRO CALCIO LECCE
 938921 A.S.D. PRO FOGGIA
 81540 G.S.D. RAFFAELE CASTRIOTTA
 932822 A.S.D. REAL FIVE OSTUNI
 921118 A.S.D. REAL FOGGIA
 936828 A.S.D. REAL MARVIN
 914675 A.S.D. REAL MOLFETTA
 936512 A.S.D. REAL PESCHICI
 935639 A.S.D. REAL RACALE
 921479 A.S.D. SAN MARCO MOLA
 918280 A.S.D. SPORT NOCI
 933195 U.S.D. SPORTING RUFFANO
 935055 A.S.D. SPORTING SANNICOLA
 930872 POL.D. TALOS RUVO
 916689 S.S. TEAM BISCEGLIE GIRL

913384 G.S. TEAM GINOSA
936227 A.S.D. TIESSEZETA SPORT
932758 A.S.D. TRE ZETA MODUGNO
933188 A.S.D. VIRTUS CASTELLANA

932759 A.S.D. VIRTUS CASTELLANETA
914680 S.S.D. VIRTUS MONOPOLI S.R.L.
936074 A.S.D. WAVES TORREMAGGIORE

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 34 del 24.10.2013
C.U. n. 5 del 11.7.2013
C.U. n. 28 del 10.10.2013
C.U. n. 11 del 10.8.2013
C.U. n. 18 del 12.9.2013
C.U. n. 55 del 13.2.2014

C.U. n. 48 del 7.11.2013
C.U. n. 51 del 23.1.2014
C.U. n. 9 del 1.8.2013
C.U. n. 19 del 16.9.2013
C.U. n. 7 del 18.7.2013
C.U. n. 40 del 28.11.2013

C.R. SARDEGNA

911836 POL.D. ANTARES 93 TUVIXEDDU
936561 A.S.D. ATLETICO SAN PAOLO
917836 A.S.D. ATLETICO VILLAPERUCCIO 06
936597 A.S.D. BASSACUTENA CALCIO
931469 ASD.GS BONARCADESE
69732 U.S. BRUNELLESE
730557 A.S.D. CALCIO NURAGUS
910346 POL. CAMPANEDDA
933239 A.C.D. CELLEVANE
933041 A.S.D. COSIM PULA
912557 POL. COSSOINE
933420 A.P.D. DLF OLBIA
919813 U.S. ELINI
730414 C.F. FEMMINILE ASSEMINI 2000

936565 A.S.D. FOOTBALL CLUB LA SALLE
79904 G.S. FRUTTI D ORO
60308 S.S. GOLAPINI
931666 A.S.D. IL DUCA K E RI
81808 LI PUNTI CALCIO
933231 A.S.D. NEONELI 2010
934764 POL.D. NURALLAO
936456 POLDIL PROGETTO 4 MORI
936379 S.S.D. QUARTO JOSSO A R.L.
934877 A.S.D. RED DEVILS
919802 F.C. STELLA ROSSA QUARTUCCIU
935003 A.S.D. TORRESINA C.F. SASSARI
730002 A.S.D. USSANA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sardegna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 14 del 19.09.2013
C.U. n. 17 del 10.10.2013
C.U. n. 15 del 26.09.2013

C.U. n. 22 del 14.11.2013
C.U. n. 32 del 16.01.2014

C.R. SICILIA

73457 ACRD ACICATENA
917480 S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL
931035 A.S.D. AICS CALCIO MESSINA
933212 A.S.D. AITRAS CALCIO
936417 ASD ALI TERME
914581 A.S.D. ALIMENA
936796 A.S.D. AMI SPORT
500118 ACF.D. AQUILE BAGHERIA 40
921377 ASD.P. ATLETICO ACIREALE
76520 A.S.D. ATLETICO ERICE
936687 F.C.D. ATLETICO FAVIGNANA
913382 G.S.D. ATLETICO FINALE
936652 A.S.D. ATLETICO LEONZIO
936604 A.S.D. ATLETICO MANDANICI
918594 ASD.CP ATLETICO SAN YOSEF
919435 A.S.D. ATLETICO TRINACRIA
73807 ASDPOL BUTERESE E.MATTEI
933392 U.S.D. CAMARO MESSINA
918214 A.S.D. CAPIZZI

920072 C.S.D. CASSARO
73465 A.C. CATENANUOVA
931422 G.S.D. CHIANCHITTA 1994
740221 A.S.D. CIRCOLO EUROPA 2000
921771 A.S.D. CITTA DI CANICATTI
931424 A.S.D. CITTA DI CASTELL UMBERTO
921295 A.S.D. CITTA DI LICATA
933438 A.S.D. CITTA DI MILITELLO
931459 A.S.D. CITTA DI MISTERBIANCO
930970 A.S.D. CITTA DI TERME VIGLIATORE
740292 POL.D. CONTESSA ENTELLINA
931393 A.S.D. CSC BARCELLONESE EUROPA
933602 A.S.D. D E D CLUB S.M.DI LICODIA
936465 A.S.D. DANY TEAM RAGUSA
936703 A.S.D. DON BOSCO
936578 A.S.D. ETNACALCIO
935094 A.S.D. FILICUDI
936436 ASD FOCA S CLUB
921806 A.S.D. FURCI

921626 A.S.D. FUTSAL ACIREALE
 936657 A.S.D. FUTSAL CASTELDACCIA
 917155 POL. FUTSAL PUNTESE
 931467 A.S.D. FUTURA 2008
 934570 A.S.D. GIOVENTU SANTA TERESA
 740600 A.C.S. ISOLA TOBIA
 933427 A.S.D. LANZA
 921849 ASDPOL LE 2 TORRI S.A.BONAGIA
 936844 A.S.D. LIBRINO
 740883 A.S.D. LIFE
 933393 A.S.D. LIMINESE
 933157 A.S.D. LUCCA SICULA
 919437 A.S.D. MANGESA SPORT
 935300 A.S.D. MAX VILAFRATI
 930749 A.S.D. MILENA CALCIO
 916542 A.S.D. NETINA CALCIO
 936611 A.S.D. NEW INTER CLUB CATANIA
 936355 A.S.D. NEW TEAM ROSOLINI
 740527 F.C. NISSA S.S.D. A R.L.
 740286 A.S.D. NISSORIA
 933319 A.S.D. NUOVA TRINACRIA GELA
 934702 A.S.D. OLIMPIA BATTIATI C5
 921570 A.S.D. PALAZZO ADRIANO
 64742 A.S.D. PELLEGRINO
 916704 A.S.D. POLISPORTIVA SAN PIETRO
 74788 POL.D. PRO MAZARA
 75687 G.S.D. RANGERS
 936746 A.S.D. REAL CARONIA
 934798 A.S.D. REAL MILAZZO FUTSAL
 915251 A.S.D. REAL NISCEMI

935000 A.S.D. REAL NIZZA
 80001 ASD.P. RIBERA 1954
 917916 ASD P. RINASCITA MELILLESE
 936903 U.S.D. RIVER PLATANI
 934989 A.S.D. ROCCA
 740200 A.S.D. S. AGATA CALCIO
 935075 A.S.D. S.S. EUBEA
 933123 A.S.D. SANTA CATERINA VILLARMOSA
 936788 ASDC SANTA EUSTOCHIA
 48540 U.P.D. SCICLI
 935005 A.S.D. SCIMONE
 920608 A.S.D. SCOGLITTI SOCCER
 936405 A.S.D. SICILIA NOSTRA CALCIO
 911436 ASDPOL SKANDERBERG PIANA
 933413 A.S.D. SPORTING ACICASTELLO
 933547 A.S.D. SPORTING BAGLIERI
 935693 A.S.D. SPORTING BARRIERA
 933210 A.S.D. SPORTING CLUB SCIACCA
 931672 A.S.D. SPORTING S.PAULO
 740129 A.S.D. SPORTINSIEME
 934999 A.S.D. TIERRE CLUB
 933150 POL.D. TORRETTESE
 931448 A.S.D. TRISKELE FUTSALBARCELLONA
 936622 A.S.D. U.C.D. MISTERBIANCHESE
 71705 POL. UNIVERSITAS FRAZANONIS
 931540 A.S.D. VIMICA
 916523 A.S.D. VIRTUS SCICLI
 936630 A.S.D. VIRTUS TRAPANI
 921737 A.S.D. VITTORIA CALCIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sicilia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 315	del	24.01.2014	C.U. n. 358	del	13.2.2014
C.U. n. 373	del	20.02.2014	C.U. n. 396	del	4.3.2014
C.U. n. 156	del	29.10.2013	C.U. n. 110	del	8.10.2013
C.U. n. 146	del	24.10.2013	C.U. n. 160	del	31.10.2013
C.U. n. 93	del	27.9.2013	C.U. n. 64	del	11.9.2013
C.U. n. 74	del	16.9.2013	C.U. n. 197	del	20.11.2013
C.U. n. 106	del	4.10.2013	C.U. n. 36	del	20.8.2013
C.U. n. 391	del	28.2.2014	C.U. n. 257	del	20.12.2013
C.U. n. 322	del	28.1.2014	C.U. n. 474	del	11.4.2014
C.U. n. 424	del	18.3.2014	C.U. n. 26	del	5.8.2013
C.U. n. 79	del	18.9.2013	C.U. n. 119	del	10.10.2013
C.U. n. 150	del	25.10.2013	C.U. n. 212	del	28.11.2013
C.U. n. 139	del	22.10.2013	C.U. n. 31	del	9.8.2013
C.U. n. 233	del	10.12.2013	C.U. n. 566	del	13.6.2014
C.U. n. 169	del	7.11.2013	C.U. n. 447	del	28.3.2014
C.U. n. 42	del	27.8.2013	C.U. n. 165	del	5.11.2013
C.U. n. 132	del	17.10.2013			

C.R. TOSCANA

72649 ASD.P. AEGILIUM
 750038 AMICI DELLA CONCORDIA
 934464 A.S.D. ATLETICO ALBIANO AULLA
 934631 A.C.D. BABYLON UNITED

918882 A.S.D. BATIROSE GROSSETO NORD
 750003 G.S. BIBBONA LA CALIFORNIA ASD
 914373 A.S.D. BONALACCIA
 7640 U.S.D. BRACCAGNI

750411 U.S.D. CAPANNOLI S.B. 1946	921108 A.S.D. PESCAGLIA
750235 F.C. CASTELLINA IN CHIANTI ASD	750478 G.S. PIAN DI SAN BARTOLO A.S.D
930984 A.S.D. CERVIA 1958	936220 A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLINA
937922 U.S.D. ESSEGI SAN VITO	919331 U.S.D. POTENTE
935649 A.S.D. ETRURIA 2009 AREZZO	932797 A.S.D. REAL VAGLIA F.C.
930922 A.S.C. F.LLI GIGLI SHANGAY	932862 A.S.D. SAN ROMANO GARFAGNANA
937040 U.S. GAVORRANO S.R.L. FEMM.LE	750036 A.S.D. SANTABARBARA 1967
932854 A.S. GIGANTE	750697 A.S.D. SANTAFIORA
916957 A.S.D. GIOVANI VIRTUS CALCIO	919188 A.S.D. SOIANA
750518 A.S.D. IL QUERCETO CANTAGALLO	69782 POL. SPIANATE A.S.D.
81278 POL. INDICATORE	934534 A.S.D. SPORT AD STATUAS
921113 A.S.D. L ARTE DELLO SPORT	750076 A.S.D. SPORTING SESTO
750602 A.S.D. LES MERENGUES	936130 A.S.D. TEAM ELEGANTIA C5
917521 A.S.D. LIBERO SPORT PUNTA ALA FC	921006 A.S. TOSI
934047 POL. MISERICORDIA VAIANO AS.D.	915919 G.S.C. VERGAIO A.S.D.
934256 A.S.D. OMEGA THE ONE 2011	914567 G.S. 2004 MALISETI A.S.D.
934058 A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT	

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Toscana, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 14 del 5.9.2013	C.U. n. 23 del 17.10.2013
C.U. n. 16 del 12.9.2013	C.U. n. 10 del 22.8.2013
C.U. n. 7 del 1.8.2013	C.U. n. 18 del 26.9.2013
C.U. n. 6 del 26.7.2013	C.U. n. 4 del 19.7.2013
C.U. n. 8 del 8.8.2013	C.U. n. 25 del 31.10.2013

C.P.A. TRENTO E C.P.A. BOLZANO

932375 A.S.D. BALON CLUB LE LASTE	919161 A.S.D. IMPERIAL
760002 U.S. CASTELMOLINA	760017 A.S.D. POOL CALCIO A 5 BOLZANO
917249 A.S.D. CAVEDAGO	930734 A.S.D. SAN PATRIGNANO T.A.A.
932505 A.S.D. EUROPLAST CALCIO 5	760213 S.V. WELSCHNOFEN
934784 A.S.D. FLAMINGO VALLE DI NON	

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.P.A. di Trento e del C.P.A. di Bolzano, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 7 del 1.8.2013	C.U. n. 18 del 12.9.2013
C.U. n. 6 del 25.7.2013	C.U. n. 5 del 5.7.2013

C.R. UMBRIA

914098 S.S. ARTIGLIO A.S.D.	916107 A.S.D. IKUVIUM
936544 A.S.D. ASSISI	916244 A.S.D. IMPERCAR PONTE FELCINO C5
919368 A.S.D. ATHALA FOLIGNO	935636 A.S.D. IMPREZA FUTSAL
921143 A.S.D. BORGO RIVO	921424 A.S.D. JUNIOR GABELLETTA TERNI
919348 A.S.D. CALCIO A CINQUE VIGOR	915561 A.S.D. LIBERTAS THYRUS
914333 A.S.D. CANALE CALCIO A CINQUE	65099 POL.D. NUOVA ALBA
930950 A.S.D. CAPOCAVALLO	770385 A.S.D. ORTANA CALCIO
917349 A.S.D. CASAMORCIA RAGGIO	770007 S.P.D. PACIANO
914281 CE.CU.RI.S.	936144 A.S.D. PANTALLA 2012
921016 ASD.FC CESI	931270 ASDC SAN GIOVENALE
770429 A.C. CITTA DI CASTELLO SSD	915631 A.S.D. SELLANESE
921815 A.S.D. DREAM TEAM TRASIMENO	770510 A.S.D. SPORTING ATTIGLIANO
936531 FEMMINILE ANSPI NESTOR	770098 A.P.D. TURRIS S.LEO
770338 A.S.D. FRATELLI NARDI FUTSAL	931090 S.S.D. VIRGILIO MAROSO TERNI SRL
932768 A.S.D. FUTSAL UMBERTIDE	930949 A.S.D. VIS VALNERINA
913095 A.S.D. GALA FIVE ORVIETANA	

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.R. Umbria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 9	del	9.8.2013	C.U. n. 4	del	19.7.2013
C.U. n. 39/bis	del	17.10.2013	C.U. n. 50	del	8.11.2013
C.U. n. 12/bis	del	27.8.2013	C.U. n. 97/bis	del	7.2.2014
C.U. n. 19	del	12.9.2013	C.U. n. 7	del	31.7.2013
C.U. n. 11	del	22.8.2013	C.U. n. 5	del	25.7.2013

C.R. VENETO

780650 ASS. AMICI DI FORTOGNA	934141 A.S.D. PSJ VENEZIA C5
780692 A.C. ARSENAL CUSINATI	65447 A.S. QUINZANO
935782 U.S.D. ATLETICO ARZIGNANOCORNEDO	933946 A.S.D. REAL MESTRINESE
918775 A.S.D. ATLETICO MALO C5	920527 A.C.D. S.MARIA IN STELLE
921018 U.S.D. AURORA SAN GIUSEPPE	45050 A.C.D. S.VENDEMIANO
935909 A.S.D. BASSOTTO SCALIGERA CALCIO	920564 A.S.D. SALIONZE CALCIO
780552 A.S.D. BONFER ARR.TI FANTON	918771 A.C.D. SAN FORTUNATO BASSANO
935900 A.S.D. CALCIO CASELLE	932448 ACF.D. SAN MARTINO
937806 A.S.D. CALCIO PIAVE	780042 A.S.D. SAN POLO CALCIO A 5
9270 U.S. CANARO	46220 SANDONAJESOLOCALCIO SRL
920807 A.S.D. CENCENIGHE CALCIO A 5	914112 U.S. SARMEOLA A.S.D.
780840 POL. CIDIEMME VIGODARZERE C5	920519 A.S.D. SORGA RONDINELLE
920825 A.S.D. CITTA DI BREGANZE C 5	780708 A.S.D. SOTEDI JESOLO CALCIO A 5
932589 A.S.D. CITY JESOLO	930713 A.S.D. SPAGNAGO
920855 A.S.D. CLAUT	780080 U.S.D. SPINIMBECCO
934145 A.S.D. DIVI SPORT	930088 SPORTING CAVASO POSSAG.C5
780082 U.S.D. ELLEESSE LA LOGGIA COSTR.	932506 A.S.D. SPORTING CLUB COLOGNOLA
920915 A.S.D. EUROSPORT	73396 VAL PADOLA CALCIO
932577 POL.D. FUTSAL ASIAGO	780173 U.S. VALLESE CALCIO
935998 A.S.D. FUTSAL MASERADA CALCIO 5	932573 A.S.D. VENETA FUTSAL
935736 A.S.D. FUTSAL VIGASIO	780276 S.S.D. VENEZIA CALCIO A 5 S.R.L.
70566 A.C.D. GAZZO	75626 A.S. VI POSTUMIA 2000
780545 A.S. GRASSAGA	780547 A.S.D. VICTORIA
915513 A.S.D. LA POLISPORTIVA CASALE	930685 AC5.D. VIRTUS CAMPODARSEGO
920561 U.S.D. LAVAGNO MEZZANE	935903 A.S.D. VIRTUS GRANTORTO
500269 U.S.D. LIBERTAS CASTAGNARO	78016 A.S.D. VIRTUS PLATEOLESE
934286 A.S.D. MARANO FUTSAL 2011	933885 A.S.D. VIRTUS SERNAGLIA QDP
915829 A.S.D. MARINA SOCCER TEAM	77516 A.S. VIS ESTE C5
932576 A.S.D. MESTRINA CALCIO	935805 A.S.D. WOODSTROPP GROUP
780784 A.C. PORTO VIRO	780716 A.S.D. ZANE VICENZA CALCIO A 5

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Veneto, se non diversamente segnalato, di seguito elencati.

C.U. n. 12	del	14.8.2013	C.U. n. 16	del	30.8.2013
C.U. n. 13	del	22.8.2013	C.U. n. 17	del	4.9.2013
C.U. n. 27	del	23.10.2013	C.U. n. 7	del	22.7.2013
C.U. n. 11	del	8.8.2013	C.U. n. 87	del	13.6.2013
C.U. n. 3	del	5.7.2013	C.U. n. 6	del	17.7.2013
C.U. n. 18	del	11.9.2013	C.U. n. 10	del	14.8.2013
C.U. n. 15	del	28.8.2013	C.U. n. 8	del	30.8.2013
C.U. n. 60	del	14.3.2014	C.U. n. 41	del	30.8.2013

SOCIETA' DI PURO SETTORE GIOVANILE

C.R. ABRUZZO

600627	S.S.	CASACANDITELLA CALCIO	919088	A.S.D.	REAL CATIGNANO 2007
934555	A.S.D.	CITTA DI CHIETI	934899	A.S.D.	SPORTING CASACANDITELLA
934662	A.S.D.	MASTER SULMONA	931199	ASD	SPORTING PINETO FC
934276	A.S.D.	OVIDIANA	912779	A.S.D.	TAURUS NOTARESCO
933388	A.S.D.	PALLANO TORNARECCIO	921313	A.S.D.	VIRTUS SCERNI 2008
931656	A.S.D.	PALMENSE GIOVANILE	938131	ASD	VOMANESE
934992	A.S.D.	REAL CAPISTRELLO			

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 1 del 4.7.2013 C.U. n. 12 del 19.9.2013

C.R. BASILICATA

935226	A.S.D.	ACADEMY LIBELLULA DANCE	920415	POL.	MASHQITES A.S.D.
936670	ASRCSV	ACCADEMIA D.CALCIO CAST.	937030	A.S.D.	SPORTING ANXIA
910923	A.S.	ANDREA FORTUNATO	920650	A.S.D.	TRICARICO
933724	A.S.D.	ATLETICO JUNIOR BRINDISI	935439	A.S.D.	VAL CAMASTRA
912148	S.C.A.	DORIA	920648	A.S.D.	VARISIUS SPORT
931886	ASD.P.	IRSINA			

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Basilicata, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 4 del 25.7.2013 C.U. n. 15 del 11.9.2013
C.U. n. 56 del 8.1.2014

C.R. CALABRIA

917465	A.S.C.	ACCARIA GALLI	912459	A.S.D.	NUOVA PONTEGRANDE
933599	A.S.D.	ASPILA SPORT	934916	A.S.D.	PALMICAMPUS
934847		COSTA VIOLA CALCISTICA	921205	A.S.D.	PINO SPATARO SC
936045	A.S.D.	CZ CALCIO 2012	911061	U.S.	PORTO S.VENERE
931800	A.S.D.	GIOVANILE RIZZICONESE	920147	P.D.	POSEIDON S.P.A.
936715	A.S.D.	GLOBALSPORT	933325	POL.	PROLUDISAGATA
914802	A.S.D.	GOLDEN TEAM	931755	F.C.D.	REAL TORRETTA
933101	A.S.D.	INTERLOGOS TREBISACCE	937039	S.S.D.	SAN COSTANTINO BRIATICO
911363		JONICA CALCIO	931456	A.S.D.	SOCCER SPORT LORENZO G.
936492	A.S.D.	KAMPUS SIDERNO 2012	930479	A.S.D.	SPORT SOCCER CATANZARO
934627	A.S.D.	LE CASTELLA	914764		SPORTING TOSCANO CLUB
936044		MS CALCIO	936401	A.S.D.	SUMMER BEACH
931495	A.S.D.	NUOVA CHIARAVALLE S.G.			

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 63 del 27.6.2013

C.R. CAMPANIA

939611	A.S.D.	A.C. PRO SALERNO	938496	A.S.D.	AVERNUM LUCRINO CALCIO
935236	A.S.D.	ACCADEMIA DEL MOVIMENTO	933552	A.S.D.	AZZURRA FOSSATARA
938286	A.S.D.	ACCADEMIA SANT AGNELLO	937812	A.S.D.	BAIA FOOTBALL CLUB
918466	A.S.D.	ARES VOMERO 2005	936207	A.S.D.	BARBATO FELICE CAMPOSANO
939237	A.S.D.	ARRIAP	939623	A.S.D.	BORGIO SAN NICOLA
939084	A.S.D.	ATLETIC SOCCER LITERNUM	916531	A.S.D.	BOYS SECONDIGLIANO
920363	A.S.D.	ATLETICO FORMIS	938618	A.S.D.	CALCIO MANAGER
206758	A.S.D.	AULETTESE	938624	U.S.D.	CARTESIO
			935352	A.S.D.	CASALE NORMANNA

937813 A.S.D. CAVALLEGGERI 2013
 935449 A.S.D. CILENTO RED DEVIL S
 932986 A.S.D. CIRO CAPUANO
 936443 A.S.D. CLUB NAPOLI ACERRA
 921736 A.S.D. COMPAGNIA PITTORE
 932764 A.S.D. COMPRENSORIO NORD
 915365 A.S.D. COUNTRY SPORT AVELLINO
 933726 A.S.D. DINAMO FRIGNANO 2010
 934062 A.S.D. FOOTBALL PROJECT
 937888 ASSC FUTURA ERCOLANO
 621158 A.S. G.FERRINI BENEVENTO
 918391 A.S.D. GALASSIA AVELLINO
 912689 ASS. GENITORI INSIEME
 938121 A.S.D. GIVOVA CALCIO CAMPANIA
 936994 A.S.D. GOLDEN GOAL MONTECORICE
 918540 F.C. GYMNASIUM SOCCER A.S.D.
 938560 A.S.D. IL GIGLIO
 936676 A.S.D. IN GRUPPO PER CRESCERE
 914071 A.S.D. INTER 2000 COMIZIANO
 936850 A.S.D. INTRA MONTES
 933055 U.S.D. IRPINIA GIOVANI
 69021 S.C. JUVE MONDRAGONE
 912482 A.S. JUVE SAN GIOVANNI
 938906 A.S.D. LA CANTERA CICCIANO
 935358 LA TRIBU DEL CALCIO
 206540 POL. LEUCOPETRA
 916963 S.C. MACERATA CAMPANIA
 939435 A.S.D. MATTERA ORSINI CARDITO
 935031 A.S.D. MONTECALCIO
 913722 A.S. NUOVA BERTONI

936854 A.S.D. NUOVA CASAPESENNA
 206683 G.S. OLIMPICO NAPOLI
 936255 A.S.D. P.S. CALCIO CAMPANIA
 911162 POL. PADRE PIO
 200134 POL.D. PALLA AL CENTRO
 936048 A.S.D. POLISPORTIVA COSTASUD
 936823 A.S. PROMETEO 82
 935828 A.S.D. QUADRIFOGLIO CALCIO
 916428 ASC.D. REAL AZZURRA
 931896 A.S.D. REAL CASERTASU
 932636 A.S.D. REAL LIMATOLA
 920266 A.P.D. REAL PORTICI 1992
 934658 A.S.D. REAL VIRGILIO CLUB
 933637 A.S.D. RICCIOLINO
 933153 A.S.D. RIVER ANGRIO SOCCER
 933285 A.P.D. S.FRANCESCO AI CASILLI
 933727 A.S.D. SAN CIPRIANO 2005
 911193 SAN GAVINO MARTIRE
 939075 S.S.C. SAN LEUCIO DEL SANNIO
 933431 A.S.D. SAS 10
 938890 A.S.D. SAVERIO SILVIO VIGNATI
 918918 A.S. SCAFATI N.A.G.C.
 938339 A.S.D. SHALOM
 939037 A.S.D. SOCCER MAJELLA
 915771 A.S.D. SPORTING CAMPANIA
 933367 A.S.D. SPORTING CLUB ARZANO
 933750 A.S.D. SPORTING CLUB R.LIVATINO
 918543 G.S.T. TANAGRO
 911928 A.S. VIRGILIO
 933341 A.S.D. VIRTUS SASSANO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Campania, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 91 del 30.6.2014
 C.U. n. 5 del 11.7.2013

C.U. n.12 del 17.10.2013
 C.U. n. 8 del 25.7.2013

C.R. EMILIA ROMAGNA

936270 A.S.D. ANSPI BIBBIANO CALCIO
 937933 A.S.D. ATLETICO SAN GIORGIO
 919353 ATLETICO VENTURINA A.S.D.
 917759 A.S.D. AUDAX CENTO
 930959 ASD.FC BORGO RIVOLA
 938994 A.S.D. CALCIO FE 2013
 204914 C.A.B. CIRCOLO AZIO BONETTO
 938525 A.S.D. CIVIS FORTITUDO MUTINA
 921029 A.S.D. CLUB NERO VERDE
 921809 A.S.D. FORMIGNANA
 930882 ASD.AC FUROGALLEANA
 938073 A.S.D. FUTURI CAMPIONI SOCCER
 20460 POL. GALILEO GIOVOLLEY A.S.D.
 205962 POL. INVICTA
 935956 ASD JUNIOR AURORA VICO FERTILE

932342 A.S.D. LANGHIRANO JUNIOR
 937023 A.S.D. LEADER FOOT ACADEMY INT.
 675014 A.S.D. MONTICELLI CALCIO
 78983 U.S.D. MORTIZZA
 935143 A.POL. PORTOGARIBALDI
 24180 S.C. POSSIDIESE
 932391 A.S.D. RAVENNA LIDI 2010
 66177 U.S.D. REAL MARECCHIA
 934210 A.S.D. REAL SANT AGATA
 914601 A.S.D. RIPABIANCA SANTARCANGELO
 936913 A.S.D. ROSSONERI M.C.
 630142 POL. S.MARTINO IN PEDRIOLO
 630082 ASD.FC SERRAMAZZONI
 932161 A.S.D. SPORTING CLUB MONTECCHIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Emilia Romagna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 35 del 5.3.2014
 C.U. n. 18 del 3.10.2013
 C.U. n. 5 del 1.8.2013
 C.U. n. 30 del 29.1.2014
 C.U. n. 41 del 16.4.2014

C.U. n. 51 del 25.6.2014
 C.U. n. 19 del 6.11.2013
 C.U. n. 1 del 3.7.2013
 C.U. n. 4 del 25.7.2013
 C.U. n. 31 del 5.2.2014

C.R. LAZIO

936253 A.S.D. COLLI ALBANI CALCIO A 5 935209 A.S.D. GAP SPORT
917720 A.S.D. ETRUSCA CALCIO 920894 A.S.D. LOFRA S.R.L.

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lazio, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n.251 del 14.6.2013 C.U. n. 52 del 26.9.2013
C.U. n. 29 del 5.9.2013

C.R. LIGURIA

937769 A.S.D. CALCIOKE 938326 A.S.D. SPENSLEY SPORT ACADEMY
935253 A.S.D. LAIGUEGLIA 931565 A.C.D. SPORTING ALBENGACISANO
934670 A.S.D. MARCELLINE GENOVA SPORT

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Liguria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 39 del 16.01.2014

C.R. LOMBARDIA

936297 A.S.D. ACCADEMIA CALCIO TURATE 935670 A.S.D. G.S. LAZZARETTO
920885 A.S.D. ACCADEMIABRIANTEA INEXERE 920949 A.S.D. GIOVANI CASTEISANGIORGIO
675090 G.S. AIRONE A.S.D. 930572 A.S.D. GIOVANILE ORSACORTEFRANCA
914522 A.S. ANSPI SPORT LOMELLO 935628 A.S.D. JUNIOR MAPELLOBONATE
917295 A.S.D. ARGONESE CALCIO 932123 A.S.D. MB CALCIO
937009 ASDC ATLETICO CARNAGO 914007 A.S.D. O.S. CALCIO
675458 U.S. AUDACE CASTELDARIO 938261 ASD PICCOLI AMICI VERBANO
921038 A.S.D. BOTTICINO CALCIO TEAM 203577 A.C. REMEDELLESE
917532 A.S.D. CALCIO GIOVANI FORESTO SP 930695 POL. RIVAROLESE A.S.D.
933997 U.S.D. CASTEGNATO FOLZANO 915472 A.S.D. S.FERMO
74469 U.C. CASTELCOVATI A.S.D. 914550 A.S.D. SAN LUIGI GOITO
935925 POL.D. CITTA DI ROZZANO 930289 A.S.D. SPORTING FLERO A.G.
920902 A.S.D. EQUIPE LOMBARDIA COGLIATE 203661 A.S. TEAM ANNI VERDI
935844 A.S.D. FEMMINILE B. MILANO 936341 A.S.D. UNIONE SPORTIVA FRASSINO
920615 A.S.D. FRANCE SPORT MACCAGNO 936051 A.S.D. VILLA D ALME VALBREMBANA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Lombardia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 12 del 29.8.2013 C.U. n. 3 del 11.7.2013
C.U. n. 41 del 20.2.2014 C.U. n. 17 del 12.9.2013
C.U. n. 20 del 26.9.2013 C.U. n. 4 del 19.7.2013
C.U. n. 1 del 03.7.2013 C.U. n. 68 del 19.6.2014
C.U. n. 6 del 1.8.2013

C.R. MARCHE

910356 A.P. AUTOLELLI 932902 ASD.FC MACERATA FELTRIA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Marche, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n.183 del 18.6.14 C.U. n. 2 del 25.7.13

C.R. MOLISE

938296 F.C.D. BOYS CAMPOBASSO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Molise, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 36 del 31.10.2013

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

936694	A.S.D. BEPPE VIOLA AUTOPITAGORA	935745	A.S.D. NEW POZZO
938033	A.S.D. DEPORTIVO TORINO	933977	A.S.D. PROMESSE DEL PALLONE
917268	A.S.D. FULMINEA NSCG	935883	A.S.D. REAL
931164	A.S.D. GUARDIA FINANZA PIEMONTE	936315	A.S.D. REAL CEVERSAMA MONGRANDO
918261	A.S.D. HAPPY CHILDREN F.C.	934235	F.C.D. SALASSA
936198	A.S.D. MARANO	934247	SCO SPORT CLUB OGLIANICO
919646	S.C. MATTEO BAGARINI	931136	A.S.D. VIRTUS BIELLESE 2009

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Piemonte V.A., se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 28 del 24.10.2013

C.U. n. 7 del 27.7.2013

C.U. n. 39 del 19.12.2013

C.U. n. 12 del 27.8.2013

C.R. PUGLIA

932009	ASC.D. A TUTTO TONDO	931651	A.S.D. LIBERTAS CALCIO A 5
938042	A.S.D. ACADEMY BARI ONLUS	911635	G.S. LOURDES ORTA NOVA
933849	A.S.D. ACADEMY RUVO	918239	ASS. MARGHERITI ERCHIE SPORT
935955	A.S.D. AMA SANTERAMO	931058	A.S.D. MATTINATA CALCIO
720694	D.P. ANTONIO SIMONE	75409	POL.D. MONTEMESOLA
921645	A.S.D. ARPANA	938361	A.S.D. OLIMPIA BARI
720355	A.S.D. ATLETICO BARLETTA 2000	915322	A.S.D. ORATORIO MODUGNO
931737	U.S.D. ATLETICO MONTEIASI CALCIO	70764	A.S.D. ORSA MAGGIORE
936727	A.S.D. ATLETICO MOTTOLA	936155	A.S.D. PAROLA CARMIANO
931234	A.P.D. AUDACE VICO	936710	A.S.D. PLAY FOOTBALL PARK
206670	A.S.D. AZZURRA	932976	A.S.D. PRO CALCIO PUGLIA
931440	A.S.D. BINETTO CALCIO	934980	A.S.D. REAL APRICENA
921473	A.S.D. BOYS ALTAMURA	931722	A.C.D. REAL SAN PANCRAZIO
720588	POL.D. BOYS B. CALCIO	934978	U.S.D. REAL TORREMAGGIORE
938821	A.S.D. CALCIO SATANELLI	912361	POL. RIGNANO
916909	POL. CASTELLUCCIO DEI SAURI	914743	POL. SAN LAZZARO ANSPI
911741	POL. CEGLIE	933395	A.S.D. SANCARLO MANFREDONIA
938920	A.S.D. CITY LECCE	933350	A.S.D. SANT ALFONSO
938827	A.S.D. DRIBBLING	936513	A.S.D. SOCCER CAMP
931436	A.S.D. EASY LIFE	932032	A.S.D. SOCCER SAN FERDINANDO
938533	A.S.D. FIAMME CREMISI EVERGREEN	933266	A.S.D. SPORT ACCADEMY SPINAZZOLA
936457	POL.D. FORTITUDO NOICATTARO	936708	A.S.D. SPORT LIVE REAL TAVIANO
912472	A.S.D. GAGLIANO CALCIO	921928	A.S.D. SPORTING BELLOLIVO NARDO
935297	S.S.D. GRECIA SALENTINA	918062	SPORTING CLUB RUVO
937019	A.S.D. GYM CLUB GUAGNANO	920336	F.C.D. STORNARA
910602	A.S.D. JUVENILIA	201127	C.A.S. TORRE A MARE A.S.D.
931982	A.P.D. LEONARDO DI BARTOLOMEO	720596	POL. TORRE PINO
921074	A.S.D. LEVANTE BARI	206405	A.C.D. TRIGGIANO
935149	A.S.D. LIBERTAS ANDRIA		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 83 del 12.6.2014

C.U. n. 5 del 11.7.2013

C.U. n. 84 del 13.6.2014

C.U. n. 7 del 18.7.2013

C.U. n. 51 del 23.1.2014

C.U. n. 55 del 13.2.2014

C.U. n. 85 del 19.6.2014

C.R. SARDEGNA

920043	A.S.D. AGRITURISMO MELI SOLANAS	934427	A.S.D. LA FENICE SASSARI 2011
935266	A.S.D. ATLETICO LOY	730027	G.S. LAERRU
921422	POL.D. AURORA SEGARIU	69442	POL. NURRI
912460	POL. CANOPOLENO	937026	A.S.D. ORATORIO DON BOSCO
936955	A.S.D. CIRC.PARR. SAN PIETRO	911573	P.G.S. S.ELIA 90
918576	POL. GAETANO SCIREA	936568	A.S.D. SA CANTERINA
730555	A.S.D. GIESSE ASSEMINI CALCIO	936498	A.S.D. SASSARI SAN PAOLO
922028	A.P.D. GRIGHINE SIAMANNA	69445	A.S.D. TERRESOLI

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sardegna, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 49 del 20.6.2013

C.U. n. 51 del 22.05.2014

C.R. SICILIA

936577 A.S.D. BORGO SAN LORENZO
916001 A.S.D. BOYS CINISI MASSIMO TAIBI
933553 A.S.D. CATENANUOVESE CALCIO
917917 U.S. CITTA DI CAMPOREALE
936289 A.S.D. CITTA DI SIRACUSA

935080 A.S.D. FOOTBAL CLUB TRABIA
935077 A.S.D. FOOTBALL CLUB MARSALA
935173 A.S.D. PAINTBALLPALERMO IN SPORT
934499 A.S.D. REAL SICANIA
935922 A.S.D. TEAM CALCIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Sicilia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 549 del 28.6.2013

C.U. n. 18 del 26.7.2013

C.U. n. 116 del 10.10.2013

C.U. n. 213 del 29.11.2013

C.U. n. 102 del 2.10.2013

C.U. n. 545 del 28.6.2013

C.R. TOSCANA

202598 A.S.D. A.I.C.S.ROSIGNANO
932164 F.C.D. BORGO SAN LORENZO
933244 A.S.D. CIRCOLO CALCIO C.SERAFINI
934131 A.S.D. COLLEVICA 2011
910639 S.S.D. FOLGOR CALCIO 96

937990 A.S.D. FUTURO CALCIO LUCCA
913927 POL GATTO VERDE
931378 A.S.D. ORATORIO S.GIUSEPPE
932551 U.S. PORTA NUOVA A.S.D.
919848 A.S.D. PROGETTO GIOV.BIANCONERI

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Toscana, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 72 del 12.06.2014

C.U. n. 32 del 05.12.2013

C.U. n. 8 del 08.08.2013

C.U. n. 73 del 16.06.2014

C.U. n. 16 del 12.09.2013

C.U. n. 42 del 30.01.2014

C.U. n. 47 del 27.02.2014

C.P.A. TRENTO e C.P.A. BOLZANO

930745 U.S. SAN GIORGIO A.S.D.

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.P.A. di TRENTO e del C.P.A. di Bolzano, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 65 del 20.2.201

C.R. UMBRIA

919276 A.S.D. BORGO SANSEPOLCRO GIOVANI
770325 A.S. CSI CALCIO GUBBIO
915281 A.S.D. GIOVANILE NESTOR
922044 A.S.D. JUNIOR CERBARA
933284 A.S.D. JUNIOR SANGIUSTINO

921406 A.S.D. PETIGNANO ORTE
930774 A.S.D. UMBERTIDE
914032 S.G. VALNERINA
921131 A.S.D. VIRTUS PONTEVALLECEPPI

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Umbria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 121 del 5.3.2014

C.R. VENETO

936005 F.C.D. AURORA PADOVA
920828 A.S.D. CALCIO CARBONERA 2008
934332 A.S.D. CALCIO ODERZO
934528 A.C.D. CONCA DEGLI OLIVI
71879 U.S.D. CORBOLA
931012 A.S.D. FULGOR PIOMBINO
780842 A.S. GALDERISI SOCCER TEAM
780538 A.S.D. GIOVANILE RESANESE
932864 A.S.D. GRIGIOROSSO BEVILACQUA
920752 A.S.D. JUNIOR ALTOPIANO

917912 A.S.D. JUNIOR CHIOGGIA
915520 U.S.D. JUNIOR MONSELICE CALCIO
932997 A.S.D. LA MERIDIANA ONARA
921216 F.C.D. MALADENSE
921078 A.C. NEW TEAM SAREGO S.S.D.
80162 A.C. PIAVE TEGORZO A.S.D.
930108 A.S.D. REAL CAMPALTO
919278 A.S.D. REAL THERMAL CALCIO ABANO
932575 U.S. SELVAZZANO 2000 A.S.D.
780620 A.S.D. SOCCERGIOVANILEASSOCIATO

933957 A.S.D. SORANZA CALCIO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del C.R. Veneto, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 10 del 1.8.2013

C.U. n. 3 del 5.7.2013

C.U. n. 27 del 23.10.2013

C.U. n. 29 del 6.11.2013

C.U. n. 59 del 12.3.2014

C.U. n. 11 del 8.8.2013

C.U. n. 6 del 17.7.2013



COMUNICATO UFFICIALE N.371 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 152/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 96 delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 maggio 2019;
- ritenuta la necessità di modificare l'art. 96 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 96 delle N.O.I.F. come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

La suddetta modifica entrerà in vigore dal 1° luglio 2019

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO					NUOVO TESTO				
Art. 96					Art. 96				
Premio di preparazione					Premio di preparazione				
1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:					1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo.				
LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI		COEFF. TOTALE Società					
		<i>penultima società</i>	<i>ultima società</i>						
Dilettanti	<i>3 Categoria</i>	0,40	0,60	1					
	<i>2 Categoria</i>	0,80	1,20	2					
	<i>1 Categoria</i>	1,30	1,70	3					
	<i>Promozione</i>	1,70	2,30	4					
	<i>Eccellenza</i>	2,00	3,00	5					
	<i>Nazionale Dil.</i>	2,50	3,50	6					
Tra Calcio Femminile	<i>Provinciale</i>	0	0	0					
	<i>Regionale</i>	0,40	0,60	1					
	<i>Interregionale</i>	0,80	1,20	2					
	<i>Nazionale B</i>	1,30	1,70	3					
	<i>Nazionale A</i>	1,70	2,30	4					
Tra Calcio a 5	<i>Provinciale</i>	0	0	0					
	<i>Regionale</i>	0,2	0,6	0,8					
	<i>Nazionale B</i>	0,3	0,7	1					
	<i>Femminile</i>	0,5	1,0	1,5					
	<i>Nazionale A2</i>	0,6	1,4	2					
	<i>Nazionale A</i>	1,0	2,0	3					
Professionisti	<i>Lega Pro</i>	4,50	6,50	11					
	<i>B</i>	6,50	8,50	15					
	<i>A</i>	7,50	10,50	18					

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

Le società della Lega Pro hanno diritto al “premio di preparazione” nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie”, da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati con vincolo annuale.

Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero.

Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.

Il vincolo del calciatore/calciatrice per

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti

almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.

3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale.

Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è

designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.	composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso. 4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. 5. Tabella "premio di preparazione":
--	---

CATEGORIA	Coefficiente Unitario	Ultima Stagione	Penultima Stagione	Terzultima Stagione	Quartultima Stagione	Quintultima Stagione
<u>DILETTANTI</u>						
3 ^a Categoria e pure L.N.D.	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2 ^a Categoria	2.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1 ^a Categoria	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Promozione	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Eccellenza	5.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Campionato Naz. Serie D	6.0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>						
Promozione	0	0	0	0	0	0
Eccellenza	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie B	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<u>TRA CALCIO A 5</u>						
Serie D maschile	0	0	0	0	0	0
Serie C2 maschile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C1 maschile	1.5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Serie B maschile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie A2 maschile	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A maschile	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Femminile Prov./Reg.	0	0	0	0	0	0
Serie A2 femminile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie A femminile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<u>PROFESSIONISTI *</u>						
Serie C	11	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Serie B	15	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Serie A	18	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

* In caso di tesseramento da “giovane” di Società della LND a “giovane di serie” di Società delle Leghe Professionistiche il parametro è raddoppiato.



20 giugno 2019

Ai Comitati

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 56

Oggetto: **applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 – IUS SOLI SPORTIVO**

Approssimandosi l'inizio della nuova stagione sportiva, 2019/2020, si reputa opportuno richiamare l'attenzione in ordine a quanto già comunicato dalla scrivente Lega con le Circolari n. 72 del 20 maggio 2016, n. 82 del 20 giugno 2017 e n. 75 del 20 giugno 2018, relativamente ad alcune indicazioni operative fornite dalla F.I.G.C. sull'applicazione della Legge indicata all'oggetto:

Ambito di applicazione

La Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016, come noto entrata in vigore il 16 Febbraio 2016 e il cui testo si allega alla presente Circolare per economia di riferimento, si applica ai minorenni cittadini non italiani che risultano regolarmente residenti in Italia da un periodo antecedente al decimo anno di età (ivi compreso il giorno del decimo compleanno).

Modalità di tesseramento e documentazione prevista

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.

In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all'atto del tesseramento devono presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione di un certificato di residenza storico, da cui si possa evincere che il calciatore soddisfi le condizioni previste dalla Legge in oggetto.

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all'Ente che effettua il tesseramento degli italiani e che lo autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia.

Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione Minori F.I.G.C.

Restano, altresì, ferme le procedure vigenti nonchè la competenza della Commissione Minori della F.I.G.C. per il primo tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori stranieri che, ancorchè residenti in Italia, non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016.

Si specifica, infine, che il comma 2, della citata Legge trova la sua ratio nella esigenza di garantire allo straniero il mantenimento del tesseramento, a condizione che attivi le procedure di richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana.

Si invitano i Comitati, i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque a voler dare immediata e puntuale informativa della presente Circolare alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. (16G00016)

(GU n.25 del 1-2-2016)

Vigente al: 16-2-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 2016

MATTEARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando



Roma 25 giugno 2019

Ai Comitati Regionali

Ai C.P.A. di Trento e Bolzano

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 57

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014, n. 61 del 24 Giugno 2015, n. 77 del 17 Giugno 2016 e n. 83 del 22 Giugno 2017 e n. 77 del 26 giugno 2018, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2019/20.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva 2019/20 – **è fissato dal 1° luglio 2019 al 13 settembre 2019 (ore 19.00).** Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa



e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva **2020/2021**. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:



- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tesserà o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell'attività "quiescente", al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgono sia attività di calcio a undici che di calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. (per la stagione 2019/20 il periodo stabilito è **dal 1° luglio 2019 al 13 settembre**



2019, ore 19.00), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale **in forma telematica (apposizione della firma elettronica)** con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici.**

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilio)